GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO **1881** — **ROMA** — SABATO 25 GIUGNO — NUM. **147**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti......	Roma .... „	9	17	32
	Per tutto il Regno .... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via della Scrofa, n. 47, piano 2°.

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno 1881, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere chiaramente* e *firmare* in modo INTELLIGIBILE gli **Avvisi** di cui si richiede l'inserzione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate *esclusivamente* alla **Amministrazione** della GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via della Missione.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

La Camera nella tornata antimeridiana di ieri terminò la discussione del disegno di legge sulle derivazioni di acque pubbliche, di alcune disposizioni del quale ragionarono i deputati Lualdi, Visocchi, Parenzo, Zucconi, Filì Astolfone, Cavalletto, Spantigati, Branca, Picardi, Mazza, il relatore Serazzi e i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

Nella tornata pomeridiana furono anzitutto convalidate le elezioni incontestate dei Collegi di Ariano, Isèo, Avigliana; venne poscia svolta dal deputato Di Sant'Onofrio una interrogazione circa il tempo in cui sarà comunicata la corrispondenza diplomatica relativa alla questione della delimitazione della frontiera turco-ellenica, alla quale rispose il Ministro degli Affari Esteri; quindi si proseguì la discussione del disegno di legge sulla riforma elettorale politica, e se ne approvarono altri undici articoli. Presero parte alla discussione i deputati Severi, De Vitt, Nanni, Bortolucci, Della Rocca, Pierantoni, Billia, Cavalletto, Riolo, Parpaglia, Lioy Giuseppe, Chimirri, Varè, Cancellieri, Filì Astolfone, Di San Donato, Serra Vittorio, il relatore Coppino, e i Ministri degli Affari Esteri e dell'Interno.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo motoproprio, con decreti in data 20 febbraio 1881:

A cavaliere:

Villelli Luigi, assessore municipale di Catanzaro.
De Riso Bernardo, id. id.
Leone Federico, id. id.
D'Agostino Gaetano, pittore.
De Blasio Vincenzo dei baroni Palizzi, consigliere provinciale di Reggio Calabria.
Cuzzo Crea Pasquale, di Reggio Calabria.
Mezzatesta Vincenzo, di Reggio Calabria.
Vitriolo avv. Diego, assessore municipale di Reggio Calabria.
Sansone ing. Francesco, ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Reggio Calabria.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **253** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), che provvede per l'abolizione del corso forzoso;

Sentiti la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e infine la Commissione permanente instituita a norma dell'articolo 24 della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esecuzione della suindicata legge 7 aprile 1881.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
D. BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della legge* 7 *aprile* 1881, *num.* 133 (*Serie* 3ª), *che provvede per l'abolizione del corso forzoso.*

I. — *Cessazione del Consorzio.*

Art. 1. Col 1º luglio 1881, gli uffici spettanti al Consorzio degli Istituti di emissione saranno assunti, in conformità della legge 7 aprile 1881, num. 133 (Serie 3ª), dallo Stato, che li eserciterà per mezzo del Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro).

Art. 2. Gli impiegati del Consorzio che col 1º luglio 1881 intendessero di essere assunti provvisoriamente al servizio del Governo, dovranno farne dimanda, per mezzo del Consorzio, al Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro) entro il 25 giugno.

Art. 3. Gli impiegati con cauzione dovranno nella dimanda consentire che la cauzione da essi prestata al Consorzio rimanga vincolata per garanzia del servizio che fossero chiamati a prestare alla dipendenza del Governo.

Essi impiegati dovranno inoltre, insieme alla dimanda, o al più tardi entro un mese dal 1º luglio, presentare una dichiarazione rilasciata dal Consorzio o dai delegati di cui l'art. 7, la quale attesti che la cauzione è libera da ogni vincolo in favore del Consorzio per la precedente gestione. Quando non possano presentare questo certificato, dovranno nel termine di un altro mese dare nuova cauzione od integrarla.

Queste cauzioni saranno quindi regolate secondo le norme generali prescritte per le malleverie dei contabili dello Stato.

Art. 4. Il direttore generale del Tesoro proporrà gli impiegati del Consorzio che nei limiti del bisogno sarà necessario di assumere provvisoriamente in servizio, e la nomina sarà fatta con decreto del Ministro del Tesoro.

Art. 5. Agli impiegati già del Consorzio, finchè rimangono in servizio del Governo, saranno conservati gli assegni che avevano dall'Amministrazione del Consorzio.

Il Ministro del Tesoro avrà sempre facoltà di licenziare gli impiegati medesimi, nel qual caso sarà loro concessa una gratificazione corrispondente a tre mesi dell'assegno.

Art. 6. Gli impiegati già del Consorzio assunti in servizio del Governo saranno soggetti a tutte le disposizioni che regolano la responsabilità e la disciplina degli impiegati dello Stato, senza acquistarne la qualità e i diritti per gli effetti sia della carriera, sia della pensione.

II. — *Delegati degli Istituti di emissione.*

Art. 7. Gli Istituti già uniti in Consorzio nomineranno uno o più delegati per rappresentarli in ogni vertenza che resti a definire o regolare dopo la cessazione del Consorzio.

Ove siano nominati più delegati, saranno designati uno o due di essi per la firma degli atti e la corrispondenza con le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8. I delegati provvederanno alla classificazione per quantità e valore, e trattandosi di biglietti dei tagli da lire 5 in su, anche per serie e numero, nonchè all'abbruciamento, a termini dell'articolo 11 del regolamento approvato col Regio decreto 28 febbraio 1875, n. 2357 (Serie 2ª), dei biglietti consorziali annullati a tutto giugno 1881.

Le suddette operazioni di classificazione e di abbruciamento dovranno dai delegati essere compiute entro l'anno 1882, e saranno fatte con l'intervento di un delegato governativo e di un altro della Corte dei conti.

Scorso tale termine, alle suddette operazioni sarà provveduto a cura del Governo.

III. — *Consegne.*

Art. 9. Entro il 25 giugno 1881 l'Amministrazione del Consorzio presenterà al Ministero del Tesoro due distinti inventari:

1. Dei mobili, arredi e casse forti, esistenti negli uffici;

2. Delle macchine, attrezzi, utensili, materie prime ed ausiliarie appartenenti all'officina.

Art. 10. Entro il 25 giugno 1881 il Ministero del Tesoro, il Consorzio e la Corte dei conti provvederanno alla nomina, che si parteciperanno reciprocamente, dei rispettivi delegati per le consegne.

Alle operazioni di consegna assisterà pure il commissario centrale degli Istituti di emissione.

Art. 11. Delle consegne si farà processo verbale in quattro originali, e cioè, per il Ministero del Tesoro, per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per la rappresentanza del Consorzio e per la Corte dei conti.

Potranno essere rilasciati estratti autentici del processo verbale alle persone che abbiano responsabilità nelle consegne.

Art. 12. I delegati alle consegne faranno un esatto confronto dei decreti Ministeriali che autorizzarono le diverse fabbricazioni dei biglietti consorziali, col registro generale del movimento di essi per accertare la regolarità delle emissioni, e la corrispondenza tra queste e la somma complessiva dei biglietti ritirati e di quelli rimasti in circolazione.

Art. 13. Sarà rimesso ai detti delegati un elenco, firmato dal ragioniere e dal segretario capo del Consorzio, dei certificati rilasciati dalla Banca Nazionale nel Regno dei biglietti consorziali provvisori da essa ritirati fino al 30 giugno 1881.

L'elenco dovrà indicare di ogni certificato la data ed il numero, ed altresì la quantità per ciascun taglio dei biglietti di cui accerta il ritiro, ed avrà apposita colonna per le osservazioni occorrenti.

Col suddetto elenco i delegati esamineranno i certificati originali per riconoscere quale debba essere il fondo di cassa occorrente al Tesoro pel rimanente cambio dei biglietti provvisori in biglietti consorziali definitivi.

Compiuta la consegna l'elenco sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro col visto dei delegati e con le osservazioni fatte.

Art. 14. I delegati, coi verbali di abbruciamento e col registro generale del movimento dei biglietti accerteranno quanti ne debbano esistere in Cassa, distinguendo:

a) Quelli destinati al cambio dei provvisori;

b) Quelli di scorta per il cambio dei biglietti definitivi logori;

c) Quelli logori ed annullati custoditi nella Cassa.

L'accertamento dei biglietti, di cui alla lettera *c*, sarà fatto in corpo e giusta il valore dichiarato. Questi biglietti saranno depositati, per gli effetti dell'articolo 8, in apposite casse chiuse a quattro chiavi, le quali saranno tenute: una dal cassiere ed un'altra da ciascuno dei delegati del Tesoro, della Corte dei conti e degli Istituti di emissione.

Art. 15. Il delegato del Tesoro riceverà in consegna la corrispondenza coi procuratori generali del Re relativa alle falsificazioni, e i pacchi e gli inventari dei pacchi contenenti in pieghi suggellati i biglietti falsi, o falsificati, costituenti corpi di reato.

Art. 16. Saranno consegnate al delegato del Tesoro le perizie della Commissione tecnica consorziale constatanti le contraffazioni, ed inoltre i seguenti registri:

1. Registro dei biglietti consorziali stati consegnati dalla officina alla Cassa;

2. Registro delle provenienze dei biglietti consorziali stati sottoposti all'esame della Commissione tecnica;

3. Registro degli arresti, processi e sentenze concernenti la fabbricazione e lo spendimento di biglietti falsi;

4. Registro di arrivo dei pieghi contenenti biglietti consorziali falsi, o falsificati, da custodirsi quali corpi di reato;

5. Registro dei pacchi coi pieghi suddetti consegnati alla Cassa per la custodia;

6. Registro dei pieghi contenenti biglietti falsi, o falsificati, quali corpi di reato, e dei relativi documenti stati restituiti in seguito a domanda pervenuta dai procuratori generali del Re;

7. Registri dei biglietti stati sottoposti all'esame dalla Commissione tecnica consorziale;

8. Registro-rubrica delle persone processate per falsificazione e spendimento di biglietti falsi, o falsificati;

9. I campionari dei biglietti fabbricati dal Consorzio e di quelli giudicati falsi, o falsificati, dalla Commissione tecnica, distinti questi ultimi per taglio e per contraffazioni.

Art. 17. La ragioneria del Consorzio esibirà ai delegati le sue scritture e tutti i documenti necessari a stabilire la situazione della Cassa.

Art. 18. I conti risguardanti i biglietti consorziali, sì provvisori che definitivi, saranno chiusi nei libri del Consorzio la sera del 30 giugno 1881.

Le operazioni risguardanti i suddetti biglietti, a cominciare dal 1° luglio 1881, saranno scritturate in libri nuovi del Governo, sui quali saranno riportate le risultanze della chiusura dei conti del Consorzio.

Art. 19. Alla consegna della Cassa del Consorzio interverranno i delegati del Tesoro, della Corte dei conti, del Consorzio, e il commissario centrale, e il cassiere speciale di cui all'articolo 35.

La consegna sarà fatta previa verifica, seguendo le norme stabilite dagli articoli seguenti e le speciali istruzioni che i delegati ricevessero.

Art. 20. Per la verifica i biglietti saranno ripartiti nelle seguenti categorie:

a) Residuo fondo pel cambio dei provvisori;

b) Residuo fondo di scorta pel cambio dei logori;

c) Fondo dei biglietti consorziali annullati anteriormente al 30 giugno 1881, e da abbruciarsi giusta le prescrizioni dell'articolo 8.

Art. 21. Quanto ai pacchi dei pieghi contenenti biglietti consorziali falsi o falsificati, quali corpi di reato, i delegati accerteranno se i relativi suggelli siano intatti, e se i pacchi siano inalterati in confronto delle annotazioni verificate sui registri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 16.

Art. 22. Se la verifica della Cassa si protraesse oltre il giorno in cui ebbe principio, si provvederà che di giorno in giorno le quantità dei biglietti verificati siano custodite a parte nella sacrestia della Cassa, le chiavi della quale saranno tenute una per ciascuno, dal cassiere, dal delegato del Tesoro e da quello della Corte dei conti.

Art. 23. Per la consegna dei mobili, delle macchine, degli utensili, attrezzi e materiali, i delegati si restringeranno a riconoscerne la esistenza nelle quantità e condizioni dichiarate negli inventari.

Art. 24. Il controllore della officina esibirà ai delegati il registro conto corrente della carta per i biglietti da stampare, con la scorta del quale registro e degli inventari i delegati procederanno a riconoscere l'esistenza della carta stessa nella serra, distintamente per ciascun taglio cui sia destinata.

Art. 25. Il direttore e il controllore dell'officina rimetteranno ai delegati per la consegna il resoconto di tutte le placche fabbricate, e i verbali delle avvenute distruzioni di esse. Quelle placche che rimanessero ancora e i punzoni portanti lo stampo delle firme del delegato del Governo e di quello del Consorzio si distruggeranno dopo la consegna, con le consuete formalità e alla presenza dei delegati e del commissario centrale, i quali firmeranno i relativi verbali.

Art. 26. Di mano in mano che si procederà nelle operazioni di consegna, il delegato del Tesoro potrà rimettere provvisoriamente ai rispettivi capi di ufficio la custodia degli oggetti consegnati, con le cautele che le leggi prescrivono.

IV. — *Arbitri e stima delle dotazioni.*

Art. 27. Il Ministero del Tesoro e il Consorzio nomineranno ciascuno, dandosene reciprocamente notizia, uno degli arbitri incaricati di stabilire se e quale indennità sia dovuta, a termini dell'articolo 2 della legge.

I due arbitri sceglieranno il terzo, dandone notizia al Consorzio e al Ministero.

Art. 28. Gli arbitri procedono alla perizia delle dotazioni della officina, quali saranno consegnate dal Consorzio alla Amministrazione del Tesoro, e determinano il prezzo di stima dei biglietti di nuova fabbricazione che costituiscono il fondo di scorta e di quelli in circolazione al 30 giugno 1881.

Art. 29. La perizia delle dotazioni deve susseguire immediatamente le operazioni della relativa consegna.

Art. 30. Il valore degli oggetti e il prezzo di stima dei biglietti saranno computati dagli arbitri nel giudizio sull'indennità che risultasse dovuta al Consorzio.

V. — *Ufficio di sindacato della Corte dei conti.*

Art. 31. La Corte dei conti eserciterà per mezzo di apposito ufficio il sindacato sulle operazioni di cambio, ritiro e annullamento di biglietti consorziali, e di sostituzione dei biglietti di nuova forma a quelli tolti dalla circolazione.

Art. 32. Per lo esercizio del sindacato della Corte dei conti si osserveranno le disposizioni del presente regolamento, e le istruzioni che saranno concertate tra la Corte dei conti e i Ministeri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

VI. — *Commissione tecnica.*

Art. 33. Sarà istituita presso il Ministero del Tesoro una Commissione tecnica permanente, da nominarsi con decreto Reale per esaminare:

a) I tipi dei nuovi biglietti da fabbricare, con incarico di fare al Ministero osservazioni e proposte;

b) I biglietti logori e quelli danneggiati proposti per il cambio con biglietti nuovi di scorta, e tutti gli altri dei quali fosse ordinato il ritiro dalla circolazione;

c) I biglietti sospetti di falsità, o di falsificazione, su ciascuno dei quali stenderà apposita perizia.

VII. — *Cassa speciale.*

Art. 34. Sarà istituita presso la Direzione generale del Tesoro e alla sua dipendenza una Cassa speciale con gestione separata da quelle delle Tesorerie dello Stato.

Art. 35. Il cassiere della Cassa speciale dovrà prestare una cauzione di almeno 50 mila lire in numerario o in rendita consolidata, valutata in conformità del disposto dell'articolo 2 del Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447 (Serie 2ª).

Al cassiere sarà corrisposta una provvigione per far fronte al pagamento del personale da lui dipendente e a tutte le spese di ufficio. Il cassiere nominerà il personale dopo aver ottenuta per ogni nomina l'approvazione del direttore generale del Tesoro.

Al cassiere spetterà la facoltà di licenziare i suoi impiegati, dell'operato dei quali egli solo è responsabile verso l'Amministrazione.

Art. 36. La Cassa speciale avrà la custodia dei biglietti costituenti il fondo di scorta e di quelli di nuova forma destinati a sostituire i già consorziali da lire 5 e da lire 10, a termini dell'arti-

colo 8 della legge, e la custodia dei biglietti logori e di tutti gli altri ritirati dalla circolazione fino a che sia provveduto al loro abbruciamento o ne venga in altro modo regolarmente discaricata la Cassa.

Nella Cassa speciale rimarrà costituito il deposito giudiziale dei biglietti falsi, o falsificati, quale esisteva presso l'Amministrazione del Consorzio.

I biglietti falsi, o falsificati, e gli altri corpi di reato da custodirsi saranno dalle competenti autorità giudiziarie trasmessi al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, per il deposito presso la Cassa speciale.

Art. 37. La custodia dei biglietti sarà tenuta dal cassiere speciale distinta e separata:

a) Per quelli consorziali definitivi rimasti come fondo destinato al cambio dei biglietti consorziali provvisori;

b) Per quelli destinati al servizio di scorta pel cambio dei logori;

c) Per quelli ritirati dalla circolazione e da destinarsi, previa classificazione, all'abbruciamento;

d) Per quelli di nuova forma fabbricati a fine d'essere sostituiti a quelli da lire 5 e da lire 10 e per le relative scorte.

e) Per i pacchi contenenti i biglietti falsi, o falsificati, di cui la Cassa tiene il deposito, giusta l'articolo 36.

Art. 38. La Cassa speciale avrà tre serrature a congegni differenti, e le chiavi saranno tenute una dal cassiere, una dal direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e la terza dal delegato della Corte dei conti.

Art. 39. Dal 1° luglio 1881 la Cassa speciale è addebitata di tutti i biglietti consegnati dal Consorzio, ripartiti nelle categorie indicate alle lettere *a* e *b* dell'articolo 20.

Successivamente si addebiterà o si darà scarico dei biglietti entrati od usciti a norma delle disposizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 40. Gli ispettori del Tesoro veglieranno alla esatta osservanza delle norme stabilite per i servizi della Cassa speciale, per la corrispondenza fra essa e le Tesorerie, alla regolare tenuta dei registri e dei conti e alla sicura custodia dei valori e depositi ad essa affidati.

Art. 41. Presso la Direzione generale del Tesoro si terrà in evidenza la situazione giornaliera della Cassa speciale e ne sarà riassunta la gestione per gli effetti contabili.

VIII. — *Dei biglietti da fabbricarsi per conto dello Stato*

Art. 42. La fabbricazione dei biglietti sarà assunta dall'officina governativa delle carte-valori. Questa, per quanto concerne la fabbricazione dei biglietti a conto dello Stato, terrà una gestione separata a dipendenza della Direzione generale del Tesoro.

Sarà stabilito presso la medesima un servizio speciale di controllo del movimento della carta a biglietti tanto nella serra che nelle macchine, e di tutte le operazioni per la definitiva confezione dei biglietti.

La Corte dei conti, per mezzo dell'ufficio di cui all'articolo 31 di questo regolamento, eserciterà sull'officina e sul controllo dell'officina il sindacato prescritto dalla legge.

Art. 43. I biglietti da fabbricarsi per conto diretto dello Stato, giusta l'articolo 8 della legge, in surrogazione di quelli da lire 5 e 10 saranno distinti in serie composte di tanti biglietti quanti se ne richiedono, secondo i diversi tagli, per formare almeno 50,000 lire.

Ogni creazione di tali biglietti dovrà essere autorizzata con decreto Reale da registrarsi alla Corte dei conti, previo parere della Commissione permanente.

Art. 44. I biglietti da lire 5 e da lire 10 saranno su carta impressa tanto nel *recto* come nel *verso*. Porteranno in forma chiaramente visibile i seguenti distintivi:

1° L'indicazione del loro rispettivo valore e quella di essere *biglietti di Stato a corso legale, convertibili, al portatore e a vista, in moneta metallica;*

2° La serie alla quale ciascun biglietto appartiene col proprio numero d'ordine;

3° La data della creazione con menzione della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti;

4° Le indicazioni: *Regno d'Italia* e *legge* 7 *aprile* 1881, *n.* 133 (*Serie* 3ª);

5° L'effigie di S. M. il Re;

6° Le pene comminate dalle vigenti leggi ai fabbricatori di biglietti falsi e ai falsificatori e spenditori;

7° La firma del cassiere speciale e quella di un delegato della Corte dei conti.

I biglietti di Stato avranno una matrice portante il loro valore, la serie ed il numero d'ordine, la data del decreto e della registrazione del decreto di creazione, e le firme dei delegati apposte sui biglietti.

Art. 45. I biglietti di Stato avranno segni speciali, da approvarsi dal Ministero del Tesoro, su proposta del direttore della officina carte-valori, previo parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 33, sentita la Commissione permanente.

In conformità del disegno approvato il direttore della officina farà eseguire il modello da trasmettere al Ministero del Tesoro per la approvazione definitiva.

Art. 46. I distintivi e segni speciali dei biglietti saranno pubblicati con decreto reale da registrarsi alla Corte dei conti e da inserirsi nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Art. 47. Le fabbricazioni di scorte dei biglietti di Stato saranno autorizzate, sentita la Commissione permanente, con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel quale sarà indicato l'ammontare per valore, per serie e per quantità di ogni serie dei biglietti fabbricati.

Art. 48. Ove si decreti che qualche taglio dei biglietti di Stato non sia più messo in circolazione, o per riforma del tipo, o per ritiro definitivo, ne cesserà la fabbricazione; e coll'intervento del direttore, del capo del controllo, del delegato della Corte dei conti e di un rappresentante speciale del Tesoro, si procederà alla verificazione e all'abbruciamento della carta destinata alla fabbricazione dei biglietti soppressi, quando non serva per la fabbricazione di altri biglietti in corso.

Art. 49. Sarà pure richiesto l'intervento dei funzionari indicati nel precedente articolo ogni qual volta occorra di procedere alla distruzione delle placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti. Di ogni operazione contemplata in questo e nel precedente articolo sarà redatto processo verbale da comunicarsi alla Direzione generale del Tesoro e alla Corte dei conti.

Art. 50. I biglietti di nuovo modello fabbricati all'officina, come all'articolo 43, saranno trasmessi alla Cassa speciale per serie intiere e con la matrice unita, la quale, dopo staccati i biglietti, rimarrà in custodia del cassiere.

Art. 51. La spedizione dei biglietti dall'officina delle carte-valori alla Cassa speciale si farà con bolletta staccata da bollettario a matrice e contromatrice.

La bolletta di spedizione, come la relativa matrice e contromatrice saranno firmate dal direttore dell'officina e dal capo dell'ufficio di controllo. Avranno il *visto* del delegato della Corte dei conti, e indicheranno i tagli, le serie, i numeri e il valore dei biglietti che si spediscono.

La matrice rimane presso l'officina mittente, la bolletta accompagna i biglietti alla Cassa e la contromatrice è trasmessa alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 52. I biglietti dovranno essere verificati per tagli, serie, numeri e valore dal cassiere coi delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

Riconosciuta esatta la spedizione e corrispondente alla bolletta, il cassiere se ne darà immediato carico nell'apposito libro di Cassa, e rilascierà una dichiarazione di ricevuta, contenente le indicazioni dell'articolo precedente, staccata da bollettario a matrice e contromatrice, con la firma di lui, e col *visto* dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

Art. 53. La contromatrice della bolletta di ricevuta sarà trasmessa alla Direzione generale del Tesoro per corredo delle sue scritture. La ricevuta sarà trasmessa all'officina per suo discarico.

IX. — *Biglietti falsi, falsificati o sospetti di falsità o di falsificazione.*

Art. 54. Tutti gli uffici pubblici e i contabili dello Stato e degli istituti di emissione, cui venissero presentati biglietti di Stato, oppure consorziali passati a debito diretto dello Stato, ritenuti falsi, falsificati, o sospetti di falsità o di falsificazione, dovranno apprenderli rilasciando ricevuta ai presentatori e redigendo processo verbale.

Ogni processo verbale sarà firmato dal presentatore e, se questi non possa, da due testimoni.

I biglietti col processo verbale saranno inviati all'Intendenza di finanza della provincia, la quale li trasmetterà al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, per l'esame della Commissione tecnica.

Art. 55. I biglietti, che dalla Commissione non siano riconosciuti per falsi o falsificati, saranno dalla Direzione generale del Tesoro passati alla Cassa speciale, la quale con le opportune cautele praticherà su di essi l'annullamento e se ne darà carico nel fondo dei biglietti logori destinati all'abbruciamento.

La Cassa stessa iscriverà contemporaneamente in uscita dal fondo per servizio di scorta una eguale somma, che trasmetterà in biglietti nuovi e contro ricevuta alla Direzione generale del Tesoro, la quale ne curerà l'invio ai contabili ed agli Istituti donde sono pervenuti quelli sospettati falsi o falsificati, con incarico di rimettere agli interessati i biglietti nuovi dati in sostituzione.

Il foglio di trasmissione alla Direzione generale del Tesoro porterà il *visto* dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

Art. 56. Pei biglietti stati dalla Commissione tecnica dichiarati falsi o falsificati la Direzione generale del Tesoro, trattenendo le orginali peripezie, ne comunicherà riassuntivamente il risultato con l'invio dei biglietti stessi e dei relativi verbali di verificazione all'Intendenza di finanza della provincia da cui sono pervenuti, con incarico alle medesime di fare istanza ai competenti procuratori del Re per il procedimento criminale, giusta l'articolo 101 del Codice di procedura penale.

Le perizie della Commissione tecnica saranno comunicate esclusivamente in copia, e soltanto alle autorità giudiziarie che ne facessero richiesta.

Art. 57. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria sui biglietti denunziati falsi o falsificati saranno dall'autorità medesima partecipati al Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, al quale sarà pure diretta ogni relativa corrispondenza.

X. — *Biglietti logori e danneggiati.*

Art. 58. Dal 1° luglio 1881 i biglietti a debito dello Stato, che siano divenuti logori o sudici in guisa da non essere più atti alla circolazione, saranno cambiati con altri biglietti dalla Tesoreria centrale del Regno e da tutte le Tesorerie provinciali, sopra domanda di chi li presenta, accompagnata da apposita fattura firmata, indicante la quantità di biglietti per ogni taglio e il montare del loro valore.

Art. 59. Quando non sorgano dubbi sulla legittimità dei biglietti presentati per il cambio, il tesoriere, col visto del controllore sulla fattura, li ritirerà e ne pagherà il montare al presentatore, valendosi del fondo ordinario di cassa.

Sul *verso* dei biglietti ritirati sarà apposto un bollo indicante la città dove fu fatto il cambio.

Art. 60. L'ufficio di controllo alle Tesorerie terrà distinti registri, nei quali verranno riportati giornalmente gli elementi delle fatture di cui all'articolo 58. Le fatture saranno conservate presso le rispettive Tesorerie, in ordine numerico, a disposizione della Direzione generale del Tesoro.

Art. 61. Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, i tesorieri provinciali spediranno i biglietti logori cambiati alla Cassa speciale, facendone piego raccomandato, secondo le disposizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed accompagnando ogni spedizione con una distinta ove siano classificati i biglietti spediti per taglio, quantità e valore, e sia indicata la Tesoreria da cui provengono.

I tesorieri mittenti se ne danno scarico inscrivendo la somma come fondo somministrato alla Tesoreria centrale.

Art. 62. I biglietti logori pervenuti alla Cassa speciale saranno sottoposti all'esame della Commissione tecnica, che li verificherà redigendone processo verbale; ed in caso di rilievi o di riconoscimento di falsità o falsificazione, la Commissione trasmetterà il biglietto e l'estratto del processo verbale relativo alla Direzione generale del Tesoro per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 63. Dei biglietti riconosciuti legittimi il cassiere speciale si darà carico nelle sue scritture, e dopo di aver praticato su ciascuno di essi le operazioni di annullamento li passerà al fondo di quelli da classificare per l'abbruciamento.

Art. 64. In corrispondenza al carico dei biglietti come sopra ricevuti, il cassiere speciale preleverà dal fondo di scorta altrettanta somma in biglietti nuovi che rimetterà al tesoriere centrale con accompagnamento di bolletta, e contro quietanza.

La bolletta dovrà contenere l'indicazione delle Tesorerie dalle quali furono spediti i biglietti logori, e designare i biglietti nuovi che si rimettono per sostituirli in circolazione.

Il tesoriere centrale, in base alle indicazioni della bolletta, registrerà poi la somma in entrata nella contabilità generale al capitolo *Fondi somministrati*, mediante rilascio delle occorrenti quitanze a favore dei tesorieri provinciali, dai quali furono spediti i biglietti logori alla Cassa speciale.

Art. 65. Per i biglietti logori cambiati nella Tesoreria centrale del Regno si osserveranno le stesse formalità, meno il rilascio delle quietanze di fondo somministrato.

Art. 66. I possessori possono anche richiedere il cambio dei biglietti parzialmente danneggiati, i quali conservino caratteri sufficienti per escludere ogni possibilità di duplicazione.

Art. 67. I tesorieri sono autorizzati a ricevere in consegna i suddetti biglietti a titolo di momentaneo deposito per il cambio.

I tesorieri con processo verbale in due esemplari certificano il ricevimento dei biglietti, i quali vengono spediti con uno dei verbali in piego suggellato per mezzo dell'Intendenza di finanza alla Direzione generale del Tesoro per essere sottoposti all'esame della Commissione tecnica.

Quando i biglietti siano giudicati ammessibili al cambio la Cassa speciale ne assume carico e ne dà in sostituzione altri nuovi, osservando le disposizioni dell'articolo 55.

Art. 68. I biglietti di scorta, che occorressero per la sostituzione dei biglietti consorziali logori e inservibili, si fabbricheranno dopo il 30 giugno 1881 dall'officina governativa delle carte-valori. Questi biglietti saranno stampati conformi ai tipi che previo esame della Commissione tecnica saranno determinati con decreto Reale, sentita la Commissione permanente.

XI. — *Cambio dei biglietti provvisori in definitivi.*

Art. 69. Il cambio dei biglietti stati dichiarati provvisoriamente consorziali dal decreto Reale 14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2ª), con altri biglietti consorziali definitivi, si farà dal 1° luglio 1881 per mezzo della Tesoreria centrale del Regno, osservando le formalità stabilite per il cambio dei biglietti logori dagli articoli 58 al 66.

Art. 70. La Tesoreria centrale terrà una distinta contabilità speciale dei biglietti provvisori consorziali, dandosi carico di quelli cambiati e scarico di quelli rimessi alla Cassa speciale.

In corrispondenza ai biglietti provvisori ricevuti, la Cassa speciale trasmetterà alla Tesoreria centrale l'equivalente ammontare in biglietti già consorziali definitivi, prelevandolo dal fondo indicato nell'art. 37.

XII. — *Cambio in moneta metallica.*

Art. 71. Il numerario, derivante dalle operazioni finanziarie autorizzate dalla legge, non potrà essere distratto, nemmeno temporariamente, per usi e servizi diversi da quelli stabiliti dalla legge medesima.

La Tesoreria centrale terrà di detto numerario registrazione distinta in apposita contabilità mensile con riferimento ai relativi capitoli dei bilanci dell'entrata e della spesa del Tesoro.

Questa contabilità mensile sarà trasmessa alla Corte dei conti pel controllo di sua competenza.

Art. 72. Saranno stabiliti mediante decreti Reali i giorni a partire dai quali i biglietti già consorziali da centesimi 50, 1 e 2 lire, o cumulativamente per tutti i tagli, o ripartitamente per ciascuno di essi, non potranno più essere posti in circolazione.

Nel giorno stabilito per il ritiro dalla circolazione di uno o più tagli dei biglietti di cui sopra sarà aperto il cambio di essi in moneta metallica divisionaria nelle Tesorerie autorizzate.

I contabili dello Stato continueranno per altri cinque anni successivi a ricevere i detti biglietti, ma non potranno adoperarli nei pagamenti e dovranno raccoglierli mediante i versamenti nelle Tesorerie.

Le Tesorerie, di mano in mano che li ricevono, applicheranno sul *verso* di ciascuno di quei biglietti un bollo e li spediranno alla Cassa speciale con le formalità e le norme stabilite per l'invio dei biglietti logori; salvo che la Tesoreria centrale non riceverà il corrispondente ammontare in biglietti nuovi.

Per discarico dei suoi conti la Tesoreria centrale eseguirà congruamente le disposizioni indicate coi susseguenti articoli 86 e 87.

Art. 73. Anche per i biglietti degli altri tagli il cambio in moneta metallica potrà essere autorizzato sia cumulativamente per tutta la massa dei biglietti, sia ripartitamente per gruppi di tagli o per taglio separato.

Art. 74. In ogni Tesoreria autorizzata al cambio in moneta metallica sarà istituita un'apposita sezione, composta del tesoriere, di un funzionario del controllo della Tesoreria e di un impiegato che sarà delegato dalla Corte dei conti.

Art. 75. Per ogni cambio si stenderà una fattura di versamento indicante la quantità e l'importo dei biglietti presentati al cambio, distintamente per ogni taglio.

Sulla base della fattura medesima, vista dal tesoriere, sarà rilasciato un *Buono* staccato da bollettario a matrice e contromatrice per la moneta metallica da dare in cambio. Contemporaneamente il *Buono* si consegnerà al portatore e la contromatrice al tesoriere, che farà senza indugio il pagamento in moneta metallica.

Le fatture saranno conservate in perfetto ordine a disposizione della Direzione generale del Tesoro.

Il tesoriere terrà in cassa il *Buono* per l'uso prescritto dall'articolo 80.

Art. 76. Il cambio in moneta metallica per somme rilevanti dovrà esser chiesto ai tesorieri mediante preavviso di un termine che per la Tesoreria centrale non potrà essere minore di ventiquattro ore, e per le Tesorerie provinciali sarà proporzionato alle rispettive distanze da Roma.

Art. 77. Il controllore terrà apposito registro per notarvi la quantità per tagli dei biglietti presentati giornalmente al cambio, e il delegato della Corte dei conti vi apporrà il *visto*.

Sul *verso* dei biglietti ammessi al cambio, e che non devono più tornare in circolazione, sarà apposto un bollo indicante la sede della Tesoreria che li ha ricevuti.

Art. 78. Nei giorni prestabiliti dalla Direzione generale del Tesoro, le Tesorerie autorizzate al cambio si daranno carico nella contabilità speciale del montare dei biglietti ritirati dalle rispettive sezioni di cambio che non devono più tornare in circolazione, e se ne daranno scarico nella contabilità stessa, mandando contemporaneamente i biglietti alla Cassa speciale in pacchi raccomandati, giusta le vigenti norme.

Art. 79. Ogni spedizione sarà accompagnata da apposito processo verbale e da una distinta dei biglietti spediti, nella quale essi verranno classificati per taglio, quantità e valore. La distinta indicherà la Tesoreria donde proviene e la data della spedizione.

Art. 80. Nel giorno della spedizione le Tesorerie provinciali registreranno in uscita come fondo somministrato alla Tesoreria centrale le somme pagate in moneta metallica per il cambio dei biglietti.

Al relativo processo verbale, da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro, col visto del delegato della Corte dei conti, saranno uniti i *Buoni* di pagamento.

Art. 81. La Tesoreria centrale si darà carico nella propria contabilità speciale dei biglietti ricevuti dalla sua sezione di cambio e si darà scarico di quelli che non devono più tornare in circolazione, rimettendoli alla Cassa speciale in pacchi suggellati ed accompagnati dalle distinte suindicate.

A corredo della sua contabilità speciale la Tesoreria centrale porrà i *Buoni* di pagamento da essa estinti.

Art. 82. La Commissione tecnica con l'intervento del cassiere speciale, dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, e di un rappresentante a quest'effetto nominato dai delegati degli Istituti di emissione, dopo di aver riconosciuto se i pacchi sono regolarmente formati ed intatti, procederà alla loro apertura e verificazione in confronto delle distinte da cui sono accompagnati.

Art. 83. In base ai processi verbali di verifica il cassiere speciale assumerà in carico l'ammontare dei biglietti riconosciuti genuini.

Risultando differenze o rilievi, un estratto del processo verbale sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro, un altro al tesoriere che ha fatto la spedizione, ed altri due, uno per ciascuno, al delegato della Corte dei conti e al rappresentante degli Istituti di emissione.

Se qualche biglietto fosse riconosciuto falso o falsificato, la Commissione unirà all'estratto del processo verbale da trasmettere alla Direzione generale del Tesoro la perizia di cui all'articolo 33 per il procedimento penale a termini di legge.

Art. 84. I biglietti, di cui il cassiere speciale si darà carico per effetto del precedente articolo, verranno da lui contrassegnati sul *recto* con un bollo di annullamento.

Art. 85. Per ogni partita dei biglietti risultante dai verbali, il cassiere speciale farà una dichiarazione di ricevuta staccata da un bollettario a matrice e contro matrice, col visto dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

La matrice rimane presso la Cassa, la contromatrice e la ricevuta vengono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro, la quale trattiene la contromatrice per unirla al mandato di cui in appresso, e trasmette la ricevuta figlia alla Tesoreria centrale.

Art. 86. La Tesoreria centrale pone la ricevuta a corredo della sua contabilità speciale e manda i *Buoni* di pagamento della partita, cui la ricevuta si riferisce, alla Direzione generale del Tesoro, la quale in appoggio dei medesimi e della contromatrice che possiede emette un mandato a favore della Tesoreria centrale per altrettanta somma sull'apposito capitolo che sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro.

In pendenza dell'emissione del mandato la Direzione generale del Tesoro dà alla Tesoreria centrale una ricevuta provvisoria dei *Buoni* di pagamento.

Art. 87. Per mezzo del mandato il tesoriere centrale ottiene lo scarico diretto della moneta metallica da esso impiegata nel cambio.

Per il cambio operato dai tesorieri provinciali, il tesoriere centrale ne registra l'importo in uscita nella apposita contabilità del cambio dei biglietti, scritturando la somma in entrata della contabilità generale al capitolo *Fondi somministrati*, mediante rilascio di corrispondente quitanza a favore dei tesorieri provinciali mittenti.

Contemporaneamente il tesoriere centrale restituisce le ricevute provvisorie dei *Buoni* di pagamento alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 88. Gli ispettori del Tesoro veglieranno in modo speciale, anche con frequenti visite a sorpresa, che siano puntualmente osservate le norme prescritte dagli uffici tra di loro e verso il pubblico.

Gli ispettori dovranno particolarmente accertare la regolarità nei procedimenti pel ritiro e cambio dei biglietti, per l'annullamento di quelli tolti dalla circolazione e il loro invio alla Cassa speciale, per la tenuta dei conti, registri, fatture ed ogni altro documento.

XIII. — *Cambio dei biglietti da lire* 5 *e* 10 *già consorziali con altri di Stato.*

Art. 89. Decretato il ritiro e l'annullamento dei biglietti da lire 5 sino all'ammontare di lire 105,400,180, la Direzione generale del Tesoro provvederà perchè questa somma in biglietti da lire 5 sia raccolta da tutte le Tesorerie, e concentrata come fondo somministrato nella Tesoreria centrale, dalla quale i biglietti saranno passati alla Cassa speciale con le formalità stabilite pel ritiro dei biglietti da centesimi 50, 1 e 2 lire.

Art 90. I residui biglietti da lire 5 e tutti quelli da lire 10, che venissero presentati per il cambio in moneta metallica alle Tesorerie autorizzate, non saranno spediti alla Cassa speciale, ma saranno dalle Tesorerie adoperati nei bisogni del servizio.

Art. 91. Quindici giorni prima che cominci la surrogazione con altri di Stato dei residui biglietti da lire 5 e di tutti quelli da lire 10, le Tesorerie non adopreranno nei pagamenti i suddetti biglietti, salvo il caso di necessità riconosciuta dalla Direzione generale del Tesoro.

Entro i detti quindici giorni la Tesoreria centrale e le provinciali faranno conoscere alla Direzione generale del Tesoro la quantità approssimativa di biglietti di Stato occorrenti per cominciare il cambio.

Art. 92. Nei quindici giorni, di cui all'articolo 91, tutte le Tesorerie trasmetteranno giornalmente alla Cassa speciale i biglietti da lire 5 e da lire 10 eccedenti i bisogni del servizio, seguendo le disposizioni stabilite per l'invio dei biglietti logori.

Art. 93. Nei detti quindici giorni sarà cura speciale degl'ispettori del Tesoro di vegliare che gli articoli 91 e 92 siano osservati, sicchè i biglietti da lire 5 e 10 non necessari al servizio di Cassa vengano spediti alla Cassa speciale; e che le domande di biglietti di Stato per il cambio si contengano nei limiti del bisogno.

Art. 94. Nei quindici giorni prima che cominci il cambio, e nei quindici giorni immediatamente successivi la Cassa speciale è autorizzata a darsi carico dei biglietti da sostituire che le perverranno dalle diverse Tesorerie sulla risultanza delle distinte che accompagnano le spedizioni, anche prima che sia eseguita la verificazione della Commissione prescritta dall'articolo 81, ed a somministrare alla Tesoreria centrale i biglietti di Stato nella quantità corrispondente alle indicazioni delle distinte suddette.

Però la Cassa speciale dovrà rivalersi, mediante ritenuta sulle sovvenzioni successive, di quei valori che dalla verificazione della Commissione tecnica risultassero mancanti nelle prime spedizioni fatte dai tesorieri.

La Direzione generale del Tesoro farà distribuire per mezzo della Tesoreria centrale, e come fondo somministrato alle Tesorerie provinciali, i biglietti di Stato ricevuti dalla Cassa speciale, giusta il bisogno risultante dalle indicazioni prescritte nell'articolo 91.

Art. 95. Per le urgenze del cambio il Ministro del Tesoro, sentita la Commissione permanente, potrà con suo decreto registrato alla Corte dei conti, autorizzare la Cassa speciale a somministrare alla Tesoreria centrale la quantità necessaria di biglietti di Stato per un valore eccedente quello dei biglietti da sostituire. In questo caso la Cassa dovrà rivalersi dell'anticipazione mediante riduzione delle somministrazioni successive.

Art. 96. Nei primi giorni del cambio i biglietti di Stato dovranno di preferenza essere adoperati nel cambio, anzichè nei pagamenti delle spese.

Art. 97. Per il cambio in biglietti di Stato di somme rilevanti sarà osservato il disposto dell'articolo 76.

Art. 98. Cessata la necessità dei provvedimenti di urgenza le consecutive operazioni di ritiro e di sostituzione dei biglietti da lire 5 e da lire 10 si faranno secondo le norme disposte per il ritiro e il cambio dei biglietti logori.

XIV. — *Biglietti fuori corso.*

Art. 99. Dopo cinque anni dal giorno in cui, a termini dei rispettivi decreti Reali, ne sarà cominciato il cambio, tutti i biglietti consorziali di qualsiasi taglio, compresi quelli da lire 5 e da lire 10 che non siano stati presentati per il cambio in biglietti di Stato, saranno fuori corso, e non potranno più essere ricevuti dai contabili nei versamenti, nè adoperati nel pagamento delle spese.

Art. 100. I suddetti biglietti che si trovassero nelle Casse dello Stato ed in quelle delle Esattorie e Ricevitorie delle imposte dirette allo spirare del quinquennio, saranno dai contabili trasmessi alla rispettiva Tesoreria provinciale col primo versamento successivo. Le Tesorerie che non fossero ancora state autorizzate al cambio in moneta metallica, dopo cinque giorni li trasmetteranno come fondo somministrato alla Tesoreria più vicina fra quelle autorizzate, con distinta che li classifichi per taglio, numero e valore.

Il concentramento dei biglietti dalle Tesorerie autorizzate nella Cassa speciale si eseguirà nei modi e con le norme stabilite negli articoli 78, 79 e 80.

Art. 101. Di mano in mano che i biglietti resteranno fuori corso, sarà verificato nella Cassa speciale se e quanto sia il residuo fondo di scorta dei medesimi; e se residuo vi sia, sarà passato al fondo dei biglietti destinati all'abbruciamento, previa apposizione in ciascun biglietto del segno di annullamento.

XV. — *Ritiro dei biglietti di Stato.*

Art. 102. Alla diminuzione del debito in biglietti di Stato, da procurarsi con gli avanzi dei bilanci annuali disponibili, sarà provveduto ogni anno dal Ministero del Tesoro ritirando dal fondo di Cassa la somma in biglietti che si dovrà estinguere.

I biglietti ritirati saranno nei modi stabiliti dall'art. 72 concentrati nella Cassa speciale per il loro annullamento.

Dopo la ricevuta della Cassa speciale, a regolare la contabilità del tesoriere centrale, sarà provveduto con decreto di scarico registrato alla Corte dei conti.

XVI. — *Classificazione ed abbruciamento dei biglietti.*

Art. 103. I biglietti concentrati nella Cassa speciale ed annullati saranno a cura del cassiere classificati per quantità e valore, e, trattandosi di biglietti dei tagli da lire 5 in su, anche per serie e numero.

Il Ministero del Tesoro, sentita la Commissione permanente, delibererà l'abbruciamento dei biglietti come sopra classificati. Un funzionario specialmente designato dallo stesso Ministero sorveglierà ogni volta l'abbruciamento, cui interverranno il delegato della Corte dei conti ed un rappresentante degli Istituti di emissione, quando si tratti di biglietti già consorziali.

Di ogni operazione di abbruciamento sarà redatto processo verbale da sottoscriversi dagli intervenuti, nel quale i biglietti abbruciati verranno descritti per valore e quantità, serie e numero.

XVII. — *Disposizioni generali.*

Art. 104. La Direzione generale del Tesoro terrà in evidenza nelle proprie scritture, distintamente per Tesoreria e per tagli:

a) I biglietti da centesimi 50 e da 1 e 2 lire entrati nelle casse del Tesoro e non più messi in circolazione;

b) I biglietti consorziali ritirati dalla circolazione per mezzo del cambio in moneta metallica;

c) I biglietti da lire 5 e da lire 10, sostituiti con biglietti di Stato giusta gli articoli 93 e seguenti;

d) I biglietti di Stato emessi in sostituzione di quelli consorziali da lire 10 e da lire 5 ritirati dalla circolazione.

Art. 105. Alle scritture della Direzione generale del Tesoro dovranno corrispondere le contabilità speciali che saranno tenute dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie provinciali per gli effetti della legge e del presente regolamento.

Art. 106. Correlativamente al disposto dell'articolo 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª), saranno osservate le disposizioni degli art. 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 79 e 80 del regolamento approvato con Regio decreto 21 gennaio 1875, n. 2372 (Serie 2ª), con le modificazioni introdotte all'articolo 80 dalla legge 30 giugno 1878, n. 4430 (Serie 2ª).

Gli articoli 50, 51, 52, 53, 54 e 56 del suindicato regolamento rimarranno in vigore finchè durerà il corso legale dei biglietti proprii degli Istituti di emissione.

Rimangono pure in vigore tutte le altre disposizioni di detto regolamento che sieno conciliabili con quelle della legge 7 aprile 1881 e del presente regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze interim *del Tesoro*
A. MAGLIANI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
D. BERTI.

Il Num.* 266 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 20 giugno 1881, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di San Nicandro Garganico n. 124;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di San Nicandro Garganico n. 124 è convocato pel giorno 17 luglio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il 24 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1881.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero* 267 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Messaggio in data del 20 giugno 1881, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Apppiano n. 137;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Appiano n. 137 è convocato pel giorno 17 luglio p. v. affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il 24 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1881.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto di aggiunto alla Scuola di disegno di figura nell'Istituto di Belle Arti di Napoli, retribuito coll'annuo stipendio di lire 1500.

Il concorso sarà per titoli. Ma dove, col solo esame di essi non si potesse decidere della scelta, avrà luogo tra i concorrenti un esperimento, e la Commissione giudicatrice ne compilerà il programma.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno essere presentate, insieme coi titoli, al Ministero di Pubblica Istruzione non più tardi del 15 luglio p. v.

I concorrenti dovranno presentare tutti quei titoli che crederanno a proposito per far conoscere la loro condotta morale, il loro valore artistico e la loro capacità nell'insegnamento.

Roma, 15 giugno 1881.

Per il Ministro: FIORELLI.

MINISTERO DELL'INTERNO

STATISTICA dei reati più gravi verificatisi nelle provincie del Regno durante il mese di maggio 1881, confrontata con quella dei reati più gravi verificatisi durante il mese di maggio 1880, e nel mese di aprile 1881.

	OMICIDI		GRASSAZIONI	ESTORSIONI violente e rapine	FURTI	
	Consumati	Mancati			Qualificati	Semplici e campestri
Mese di maggio 1880	169	106	171	59	4686	2833
Mese di maggio 1881	152	89	87	51	2674	1953
Mese di aprile 1881	146	110	105	30	3089	1723
Mese di maggio 1881	152	89	87	51	2674	1953

Come appare da detta statistica, si ebbe nel mese di maggio 1881, in confronto al mese di maggio dell'anno precedente, una diminuzione di 17 omicidi consumati, di 17 omicidi mancati, di 84 grassazioni, di 8 fra estorsioni e rapine, di 2012 furti qualificati, e di 880 furti semplici e campestri.

In confronto al mese di aprile 1881 si ebbe pure una diminuzione di 21 omicidi mancati, di 18 grassazioni, di 415 furti qualificati.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Notizie che la *Politische Correspondenz* riceve da persona autorevole di Sofia, capitale della Bulgaria, confermano che il generale Erenroth è fermamente deciso di deporre il portafoglio di ministro dell'interno non appena la grande Assemblea sarà chiusa, e di partire dalla Bulgaria. Si designa quale suo successore il generale russo Kryloff, il quale però si è riservato di prendere una decisione dopo che gli saranno note le deliberazioni dell'Assemblea. Il principe Alessandro è molto soddisfatto della sua gita nel principato, e, contrariamente alle affermazioni di alcuni giornali, nei circoli beni informati della Bulgaria si ritiene per sicuro che l'Assemblea nazionale accetterà le proposte del principe.

Il signor Balabanoff, ex-ministro bulgaro, ha inviato, a nome d'un club di Bulgaria, al *Daily News* di Londra una protesta contro le espressioni malevoli di cui il signor Labouchère, deputato al Parlamento, si è servito rispetto al principe Alessandro.

« È nostro dovere patriottico, dice la protesta, di dichiarare che la lotta impegnatasi oggidì in Bulgaria è nobile e santa; è la lotta per il trionfo dell'ordine, della legalità, della libertà, del progresso regolare, contro il disordine, la illegalità, il terrore, la licenza retrograda di alcuni individui turbolenti che si chiamano abusivamente liberali.

« Noi siamo certi che ogni uomo onesto in Inghilterra sarebbe stato compreso di orrore e di avversione se avesse potuto giudicare da vicino come certi individui, praticando, come fanno, la libertà e la Costituzione, conducevano il paese verso la corruzione e l'anarchia. »

La protesta termina invitando il signor Labouchère a non darsi la pena inutile di trattare la questione della successione eventuale del trono, imperocchè il paese ha provato diggià che non intende affatto di sacrificare il suo sovrano alle mene di alcuni egoisti.

Il governo di Atene ha elaborato un progetto che divide i territori ceduti alla Grecia in cinque dipartimenti che porteranno i nomi seguenti: l'Athomana, capitale Arta; l'Econa Hestiaca, capitale Trikala; il Thessalioles, capitale Karditza; il Pelasgiotis, capitale Larissa, e il Magnesia, capitale Volo.

In seguito alla dimissione del ministro delle finanze, signor Satiropulo, ed al rimpasto ministeriale che ne è conseguito, il gabinetto di Atene è attualmente completo. Il signor Athanassiadis ha rimpiazzato il signor Satiropulo; il signor Ricaki, deputato di Patrasso, è stato nominato ministro della giustizia, ed il signor Roma, deputato di Zante, ministro dell'istruzione pubblica e dei culti.

Un telegramma dell'*Agenzia Havas* da Atene, 22 giugno, dice che i commissari europei incaricati della delimitazione delle nuove frontiere arriveranno tra breve a Corfù, dove s'imbarcheranno sopra un legno greco per recarsi a Salachora e ad Arta per dar principio ai lavori.

La consegna delle provincie cedute avrà principio nei primi giorni di luglio.

Si scrive per telegrafo da Londra essere ivi generale il convincimento che non si conchiuderà il trattato di commercio tra la Francia e l'Inghilterra, ma che la Commissione con-

durrà ciò nulla meno a termine i suoi lavori nella speranza che potranno essere utili in avvenire.

I giornali tedeschi affermano che Altona consente ad entrare nella Lega doganale dell'impero a patto di avere come Amburgo un porto franco ed una ferrovia diretta per Berlino.

Telegrafano da Berna, 21 giugno, che la questione del congresso socialista proibito dal governo di Zurigo è lungi dall'essere risoluta.

È noto che quasi trentunmila cittadini chiesero al governo col mezzo di una petizione di proibire un tale congresso.

Il governo zurighese non è stato unanime; due dei suoi membri opposti alla proibizione hanno diretta al gran Consiglio zurighese una protesta motivata nella quale, confutando le considerazioni del governo, essi si pronunziano energicamente in favore di una decisione la quale annulli il decreto.

Il gran Consiglio ha rinviato la questione ad una Commissione ed ha inoltre giudicato che il caso sia abbastanza importante per deliberare che esso venga trattato in una sessione straordinaria che avrà luogo in luglio.

D'altro canto il Comitato socialista di Zurigo, a nome del partito socialista e democratico, se ne appellò al gran Consiglio. Anzi, per il caso che non si faccia luogo alla sua richiesta, esso si propone di sottoporre l'affare al tribunale federale.

La questione si trova a questo punto. La minoranza del governo zurighese biasima la precipitazione colla quale il governo ha agito, senza riguardo alla Costituzione zurighese che garantisce il diritto di riunione e non dice che questo diritto sia assolutamente rifiutato agli stranieri e nemmeno a quelli i quali abitando all'estero, non ne usino che precariamente. Negare che gli stranieri possano vantaggiarsi dei diritti inscritti nella Costituzione sarebbe porli sotto il regime dell'arbitrio.

Quanto ai pericoli che possono venirne alla Svizzera dalle violenze di linguaggio, si osserva che buon numero dei promotori od aderenti del congresso sono membri di Parlamenti esteri. Questi delegati, quando ritornino ai loro paesi sarebbero pertanto interamente responsabili delle parole imprudenti che essi avessero potuto pronunciare.

Questo del resto non è che una ipotesi, e la protesta dice che il governo ha fra mano i mezzi di impedire che dalla tribuna di un congresso si comprometta la sicurezza della Svizzera.

Infine riguardo alla petizione corredata dalle trentunmila firme, la protesta fa rimarcare che migliaia di firmitari hanno proposto che si trattasse d'altro che non un semplice congresso, il quale si terrà nei limiti di una discussione scientifica dei problemi sociali.

Lettere da Candahar in data 17 giugno, confermano la morte di Abdulla-Khan, durante l'ultimo combattimento. A Candahar sono giunti cinquantadue prigionieri. Le forze comandate da Muhammed-Hasson e Abdulla erano composte di 900 uomini di cavalleria proveniente da Girishk e di un reggimento di infanteria con cannoni, che si erano mandati ad inseguire i fuggitivi, e che erano stati incaricati di perlustrare il paese. L'emiro ha ordinato al generale di non abbandonare Candahar prima di essersi assicurato che Ayoub abbia lasciato Herat.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Palermo, 23. — Anche stasera la gioventù voleva rinnovare la dimostrazione, ma le misure energiche prese dall'autorità la impedirono. Ai quattro canti della città, la truppa, dopo le intimazioni legali, sciolse i dimostranti e tolse loro la bandiera. Fu fatto qualche arresto. Alle ore undici la tranquillità era ristabilita.

Torino, 23. — Anche stasera vi fu un tentativo di dimostrazione al Consolato di Francia. La truppa disperse prontamente i dimostranti. Furono operati parecchi arresti.

Messina, 24. — Ieri sera ebbe luogo una imponente dimostrazione, al grido di: *Viva l'Italia! Viva l'Esercito!* Si sciolse dopo le intimazioni legali.

Madrid, 24. — Il console di Spagna in Orano calcola che 100 spagnuoli sieno stati massacrati presso Saida dagli arabi e che 400 sieno stati feriti o fatti prigionieri.

Parigi, 24. — Le risse annunziate dal *Voltaire*, presso Lione, sono fortunatamente smentite.

Milano, 23. — Stasera alle ore 9 una imponente dimostrazione riunitasi sulla piazza del Duomo, percorrendo il corso Vittorio Emanuele, avviossi al palazzo della Prefettura, gridando: *Viva l'Italia! Viva il Re! Viva l'Esercito!*

Il prefetto, affacciatosi al balcone, arringò i dimostranti. Egli disse che apprezzava i sentimenti ai quali essi si ispiravano, ma, come rappresentante del Governo, consigliava la calma e una astensione dignitosa da manifestazioni contro una nazione vicina, non solidale di provocazioni parziali. Soggiunse che il Governo ha provveduto alla tutela dell'onore nazionale, e che la lealtà e il valore del Re ci assicurano che saremo rispettati.

Le parole del prefetto furono entusiasticamente applaudite.

La dimostrazione si è sciolta pacificamente.

Genova, 24. — Proveniente dalla Plata è arrivato il postale *Umberto I*, della Società Rocco Piaggio.

Augusta, 24. — Alle ore 8 antimeridiane sono ancorate nel porto le Regie navi *Roma*, *Castelfidardo* e *Affondatore*.

Livorno, 24. — La sentenza del Tribunale condanna Renucci a quattro mesi di carcere, ad una indennità e alle spese; assolve gli imputati dell'*Ortigia* per inesistenza di reato; assolve pure Joubert; elogia grandemente la prudenza, il coraggio e l'abnegazione di Paratore.

Verona, 24. — Stasera, mentre la banda cittadina suonava in piazza Dante, fu fatta una grande dimostrazione acclamante il Re e l'esercito. Furono suonati ripetutamente gli inni Reale e di Garibaldi. I dimostranti recaronsi al palazzo della Prefettura. Il prefetto consigliò la calma. A richiesta dei dimostranti il prefetto fece esporre la bandiera, che fu salutata con entusiastici applausi.

Genova, 24. — Con l'intervento del municipio, fu inaugurata una lapide commemorativa a Giovanni Carbone, eroe popolano nell'anno 1746. Assistevano alla cerimonia le Associazioni operaie con bandiere e musiche. I discorsi pronunziati furono applauditi.

Ordine perfetto.

Bari, 24. — In causa dei fatti di Marsiglia è avvenuta una dimostrazione. Dietro intervento delle autorità e della truppa, i dimostranti ritiraronsi pacificamente.

NOTIZIE DIVERSE

Beneficenza. — La *Perseveranza*, del 24, annunzia che la marchesa Carlotta Terzaghi, morta di recente, nominava con testamento olografo, del febbraio 1877, in erede del suo patrimonio l'Orfanotrofio femminile di Milano, con diritto di patronato attivo all'arcivescovo, e col peso di vari legati di beneficenza, e fra gli altri:

All'arcivescovo, per la distribuzione annua di n. 4 doti a figlie nobili, il frutto del capitale di . . . . L. 100,000
Alle parrocchie di Pruspiano, Gorla Minore, Robecco Naviglio, SS. Trinità, per la distribuzione di annue n. 3 doti, da lire 100, in ciascuna parrocchia . . . . . » 48,000
Ospedale Fratelli Ospitalieri S. Vittore . . . . . » 75,000
Ospedale Sorelle Ospitaliere Sant'Apollinare . . . » 25,000
Casa Ricovero Sant'Ambrogio a Nemus . . . . . » 25,000
Ospedale di Pruspiano . . . . » 5,000
Asilo Ciechi Mondolfo . . . . » 5,000
Asilo Infantile Gorla Minore . . . . » 5,000
Asilo Robecco Naviglio . . . . » 5,000

Terremoto. — Alla *Gazzetta di Venezia* scrivono il 22 da Perarolo:

Quest'oggi alle ore 12 39 abbiamo avuto nell'intervallo di un minuto tre rilevanti scosse di terremoto ondulatorio, accompagnate da rombo in senso sud-est, nord-est. Panico nella popolazione; danni nessuno.

Informazioni avute tosto da Longarone, Belluno, Pieve di Cadore, Auronzo e Comelico recano che colà venne appena avvertito.

Movimento navale dei Dardanelli. — Dall'8 al 15 giugno passarono i Dardanelli 50 bastimenti, cioè 44 vapori e 6 velieri. I carichi di grano erano 15, di granone 16, 17 di granaglie diverse ed altri generi e 2 in zavorra.

Dei suddetti 50 bastimenti, 13 erano diretti per Gibilterra, 9 per Malta, 5 per Anversa, 3 per l'Inghilterra, 4 per Amburgo, 3 per Marsiglia, 3 per Rotterdam, 3 per Dunkerque, 1 per Genova, 1 per Venezia, 1 per Smirne, 1 per Gallany, 1 per Smirne ed 1 per Corfù.

Movimento navale del canale di Suez. — Dall'11 al 20 giugno passarono il canale di Suez 57 bastimenti, dando un introito di franchi 1,030,000. Nello stesso periodo dell'anno antecedente il passaggio era stato di 54 navi e l'introito parimenti di franchi 1,030,000.

La trichinosi in Prussia. — Leggiamo nel *Nord* del 23 corrente che, ad Hettstedt, piccola città del cicondario di Mansfeld, in Prussia, centocinquanta persone sono ammalate di trichinosi.

Decessi. — I giornali inglesi annunziano che il dott. Giorgio Rolleston, professore di fisiologia all'Università di Oxford, è morto in età di 52 anni, appena ritornato da un viaggio fatto in Italia per motivi di salute. Il dottore Rolleston, che era uno dei membri più distinti dell'Università di Oxford, vi aveva occupata la cattedra di medicina e di anatomia, alla quale era stato naturalmente designato dal suo *Trattato sulle forme della vita animale*, che è un'opera classica della letteratura scientifica. Durante la guerra di Crimea, il dottore Giorgio Rolleston era stato medico all'Ospedale di Smirne. Egli era un liberale convinto, e nelle sue ore d'ozio si occupò seriamente delle principali questioni sociali scrivendo articoli che pubblicò in molte riviste ed in non pochi giornali.

— Ieri, scrive l'*Indépendance Belge* del 22, moriva il signor Francesco Van Meenen, segretario tesoriere dell'Università libera di Bruxelles.

— Nel castello di Chimay, il 21 corrente, dopo lunga e penosa malattia, cessava di vivere il principe Eugenio di Caraman-Chimay, che l'anno passato prestò il suo prezioso concorso all'opera caritatevole della stampa periodica di Bruxelles.

— Sir James Hope, ammiraglio della flotta inglese, è morto a Londra ove era nato il 3 marzo 1808. L'estinto aveva comandata la flotta inglese nel Baltico durante la guerra di Crimea, dal 1859 al 1862 la comandò nei mari della Cina, e, dopo di essere stato comandante della squadra dell'Atlantico, nel 1875 egli fu promosso al più alto grado della marina inglese.

— Il dottore Marchand, distinto medico alienista e direttore del manicomio di Bracqueville, presso Tolosa (Francia), è morto in seguito ad un colpo di rivoltella che gli tirò un pazzo, il capitano Eymés.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 24 giugno

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	30,9	19,0
Domodossola	caliginoso	—	28,5	19,6
Milano	3/4 coperto	—	32,1	18,6
Venezia	1/4 coperto	calmo	30,1	24,0
Torino	1/2 coperto	—	28,3	20,3
Parma	1/4 coperto	—	32,1	21,0
Modena	1/2 coperto	—	32,1	20,0
Genova	sereno	calmo	28,8	22,6
Pesaro	nebbioso	calmo	27,8	19,2
P. Maurizio	1/2 coperto	calmo	26,8	22,0
Firenze	sereno	—	35,0	19,4
Urbino	sereno	—	30,0	21,8
Ancona	sereno	calmo	29,0	23,5
Livorno	nebbioso	calmo	30,2	20,7
C. di Castello	sereno	—	33,2	14,2
Camerino	nebbioso	—	30,8	21,0
Aquila	sereno	—	32,5	17,1
Roma	sereno	—	33,2	18,7
Foggia	nebbioso	—	33,6	21,4
Napoli	sereno	calmo	28,9	21,2
Potenza	3/4 coperto	—	29,2	18,5
Lecce	nebbioso	—	30,8	21,0
Cosenza	sereno	—	32,4	18,6
Cagliari	sereno	calmo	29,0	26,0
Catanzaro	nebbioso	—	28,2	20,0
Reggio Cal.	sereno	legg. mosso	27,1	20,9
Palermo	sereno	calmo	28,7	18,7
Caltanissetta	sereno	—	31,5	20,8
P. Empedocle	sereno	calmo	—	—
Siracusa	fosco	legg. mosso	26,7	22,4

TELEGRAMMA METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, li 24 giugno 1881.

Pressione minima (750) in Lapponia, intorno a 762 nell'Algeria occidentale. Area anticiclonica molto estesa intorno al centro di Europa. Annover, Bamberga 770.

In Italia barometro salito alquanto al N e in Sardegna, quasi stazionario al S. Pressioni: 766 Domodossola; 765 Firenze; 764 Malta, Cagliari, Roma, Foggia. — Cielo poco coperto al N, sereno o nebbioso altrove. Maestro sensibile nelle Puglie, venti deboli e variabili altrove. — La temperatura oltrepassò ieri i 30 gradi in 17 stazioni. — Mare agitato a Brindisi, calmo o quasi altrove.

Il tempo non accenna a cambiare.

Osservatorio del Collegio Romano — 24 giugno 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	764,1	763,7	763,5	764,1
Termomet. esterno (centigrado)	23,2	34,0	32,9	26,8
Umidità relativa....	62	36	41	56
Umidità assoluta...	13,12	14,10	15,15	14,59
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	WNW. 8	WSW. 9	Calma
Stato del cielo.......	5. caligine	0. caligine	0. caligine	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 34,0 C. = 27,2 R. — Minimo = 18,7 C. = 15,0 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 25 giugno 1881.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI LETTERA	CONTANTI DANARO	FINE CORRENTE LETTERA	FINE CORRENTE DANARO	FINE PROSSIMO LETTERA	FINE PROSSIMO DANARO	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1881	—	—	92 05	92 „	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	95 05
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	93 40
Detto Rothschild	1° giugno 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	95 „
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	„	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	„	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1881	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	„	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1108 „
Banca Generale	„	500 „	250 „	—	—	678 „	677 „	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	„	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	„	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1881	500 „	500 „	502 „	501 „	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1881	500 „	250 „	—	—	632 „	630 „	—	—	—
Banca Tiberina	„	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	468 „
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1881	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	„	250 oro	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	918 „
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	„	500 oro	150 oro	—	—	—	—	—	—	560 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	920 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	493 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	1° gennaio 1881	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1880	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	280 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 „	430 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	99 35	99 10	—
Lione	90			
Londra	90	25 22	25 17	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 14	20 12	—
Sconto di Banca	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 (1° semestre 1881) 94 35, 30 fine.

Parigi *chèques* 100 27 1[2.

Il Sindaco: A. Pieri.

Il Deputato di Borsa: O. Sansone.

MUNICIPIO DI ROSETO VALFORTORE

Avviso d'Asta.

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 2 del mese di agosto corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, sulla casa comunale, innanti al sottoscritto sindaco, si procederà, col metodo delle candele vergini, all'appalto dei lavori di costruzione del secondo tronco della strada obbligatoria da questo comune a Castelfranco in Miscano, e precisamente dalla località detta *Valcicconе* al confine col tenimento di quel comune, giusta il progetto d'arte compilato dall'ingegnere signor Paolo Dovara del 9 novembre 1879, approvato dal signor prefetto di Foggia con decreto del 23 febbraio 1880.

L'asta sarà aperta sulla somma di lire 77,467 41, e verrà aggiudicata al migliore offerente in ribasso. Ciascuna offerta non potrà essere inferiore del mezzo per cento almeno sui prezzi d'estimo.

L'impresa rimane vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto, ostensibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio, insieme a tutti gli atti che fanno parte del progetto anzidetto.

I lavori dovranno compiersi nel termine di tre anni dalla data del verbale di consegna.

Gli aspiranti all'incanto dovranno giustificare la loro idoneità ai sensi dell'articolo 2 del capitolato.

Dovranno inoltre depositare lire 800 in valuta legale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta, salvo a prestarsi quella definitiva di lire 8000 dal deliberatario nell'atto della stipulazione del contratto.

Saranno in corso d'opera fatti all'impresario pagamenti in acconto per rate di lire 4000 ognuna.

Tutte le spese d'asta sono a carico dell'appaltatore, a qual uopo occorre il preventivo deposito di lire 1000.

Il termine utile per la diminuzione di una somma non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà a mezzodì del 17 agosto

Roseto Valfortore, 10 giugno 1881.

Il Sindaco: A. SABATINO,

3361 *Il Vicesegretario comunale*: V. CARRESCIA.

IL SINDACO DI MANFREDONIA

Manifesta

Che nel mattino del dì 10 luglio 1881, alle ore 10 antimeridiane, nel palazzo di città, sarà proceduto alla pubblica gara, col mezzo dell'estinzione della candela vergine, per l'appalto della costruzione e dell'esercizio di un gasometro per l'illuminazione pubblica e privata di questa città.

Ogni oblatore dovrà obbligarsi di costruire a sue spese un gasometro, e dovrà acquistare tutti gli accessori, niuno escluso, per l'esercizio di esso e per la conveniente illuminazione di 70 fanali.

Riceverà dal Municipio lire 6000 all'anno per 30 anni, scorso il trentennio il Municipio entrerà nel legittimo dominio di tutto il gasometro e delle opere relative.

L'oblatore dovrà pure esercitare il gasometro illuminando i 70 fanali per 50 anni e pel prezzo di lire 0 03 per ogni ora.

Il Municipio garentisce il consumo di ore 170,000 equivalenti all'annuo prezzo di lire 5100. Tanto le lire 6000 quanto le lire 5100 saranno pagate a rate bimestrali posticipate.

La licita sarà aperta sulle lire 11,100. Il ribasso sarà proporzionalmente ripartito tra le lire 6.00 delle spese d'impianto e le lire 5100 delle spese di esercizio.

Ogni offerta in ribasso non può essere inferiore a lire 50.

L'aggiudicatario dovrà pure accogliere le istanze dei privati, tendenti ad essere illuminate le loro abitazioni, negozi e simili, previo pagamento a parte.

Il capitolato d'appalto del 7 giugno 1881, approvato addì 21 detto mese, è ostensibile a tutti nelle ore d'ufficio nella segreteria comunale.

Infra otto mesi dall'aggiudicazione questa città dovrà essere illuminata a gas corrente.

Ogni oblatore dovrà documentare la propria attitudine all'impresa mercè certificati di altre opere simili già costruite, per garanzia dell'appalto.

Il termine utile per produrre un'offerta di ventesimo scadrà col mezzogiorno del dì 25 del mese di luglio 1881.

Saranno inoltre osservate le formole stabilite col regolamento del 4 settembre 1870, n. 5852.

Manfredonia, 23 giugno 1881.

Il Sindaco: C. FRATTAROLO.

3380 L. PASCALE *Segretario comunale*.

BANCA GENERALE

I portatori delle azioni della *Banca Generale* sono avvertiti che dal 1° luglio p. v. in avanti si procederà al pagamento della rata semestrale dell'interesse annuo 5 0[0] sulle dette azioni (esercizio 1881) mediante apposizione di un bollo sul cupone n° 19 (scadenza al 1° gennaio 1882) con la leggenda. " Pagato lire 6 25 per azione in acconto della presente cedola. „

Il pagamento si effettuerà:

in **Roma**, presso la sede centrale della Banca Generale, via del Plebiscito, 107;

in **Firenze**, presso i signori Em. Fenzi e C.;

in **Milano**, presso la sede della Banca Generale, via Manzoni, n. 12;

in **Trieste**, presso i signori Morpurgo e Parente. 3386

BANCA ROMANA

Per deliberazione del Consiglio di reggenza del dì 21 del cadente mese, a cominciare dal giorno 3 dell'imminente luglio, sarà aperto presso questa Banca il pagamento della polizza 31, pel primo acconto del dividendo del 1881 sulle azioni della Banca medesima, in lire venticinque per ciascuna azione.

Roma, 25 giugno 1881.

3365 *Il Governatore*: B. TANLONGO.

INTENDENZA DI FINANZA DI REGGIO CALABRIA

Avviso di concorso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento definitivo delle rivendite dei generi di privativa di 2a categoria qui sotto indicate, e segnate per le leve ai qui sotto descritti magazzini di vendita e del presunto reddito lordo qui appresso designato.

N. d'ordine	COMUNE	Borgata o via	Magazzino a cui è assegnata per le levate	N. d'ordine della rivendita	REDDITO LORDO della rivendita	Osservazioni
1	Ferruzzano . .	»	Bianco	1	192 55	Attualmente chiusa
2	Portigliola . .	»	Idem	1	234 14	Ora gestita in via provvisoria
3	Africo	»	Idem	1	97 61	Idem
4	Africo	Casalnuovo	Idem	2	40 89	Idem
5	Galatro . . .	Montebello	Palmi	2	184 23	Idem
6	Feroleto della Chiesa	»	Idem	2	140 50	Idem
7	Carida . . .	»	Idem	1	238 19	Idem
8	Laureana di Borello	Stillitanoni	Idem	3	110 31	Idem
9	Rosarno . .	San Ferdinando	Idem	2	659 82	Idem
10	Calanna . . .	Mesa	Reggio	3	210 »	Idem
11	Gallico . . .	Via Nazionale	Idem	5	222 50	Redd. presunto. Nuova istituz.
12	Cataforio . . .	Mosorrofa	Idem	2	84 13	Ora gestita provv.
13	Monasterace .	»	Roccella	1	198 82	Idem
14	Gioiosa Jonica .	»	Idem	2	564 07	Idem
15	Pazzano . . .	»	Idem	1	164 03	Idem
16	Roccaforte . .	»	Melito	1	135 80	Idem
17	San Lorenzo. .	Centro	Idem	3	188 20	Idem
18	San Lorenzo. .	Chorio	Idem	1	178 33	Idem
19	Roghudi . . .	»	Idem	1	133 »	Attualmente chiusa
20	Condofuri . .	»	Idem	1	43 46	Ora gestita provv.
21	Scido	»	Bagnara	1	223 36	Idem
22	Cosoleto . . .	»	»	1	156 97	Idem
23	Cosoleto . . .	Acquaro	»	3	65 54	Idem
24	Cosoleto . . .	Sitizzano	»	2	146 40	Idem
25	Delianova . .	Paracorio	»	1	566 79	Idem
26	Serrata . . .	»	Palmi	1	181 26	Idem

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (serie 2a).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo di centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Reggio Calabria, 4 giugno 1881.

3223 *L'Intendente*: TIRELLI.

DIREZIONE DEL LOTTO DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 17 luglio 1881 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 310, nel comune di Pignataro Maggiore, con l'aggio medio annuale di lire 1420 15.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto per promozione e tramutamento di residenza, di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di lire 1020, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 15 giugno 1881.

3319 *Il Direttore*: G. MARINUZZI.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento ottantuno, il giorno quindici del mese di giugno in Sant'Andrea di Conza e Teora,

Sulla istanza di Sua Eccellenza illustrissima e reverendissima monsignor Salvatore Nappi fu Raffaele, arcivescovo di Conza e Campagna, qual successore dell'arcivescovo De Luca, residente in Sant'Andrea di Conza,

Io Federico Scalzilli, usciere addetto alla Pretura mandamentale di Teora, ove domicilio,

In virtù di espressa e debita autorizzazione concessa dal Tribunale civile di Sant'Angelo de' Lombardi addì 8 giugno corrente anno (in carta da centesimi 60, munita di bollo speciale da lire 1 20), della quale a tempo utile sarà data legale comunicazione,

Ho dichiarato per pubblici proclami a tutti gl'infrascritti individui, possidenti, domiciliati in Sant'Andrea di Conza, quanto appresso:

La Mensa arcivescovile di Conza per effetto della legge 8 giugno 1873, con atti del 3, 8 e 20 aprile 1877 (muniti di marche da lire 2 40) spinse contro tutti gli infrascritti intimati ed altri la domanda per la commutazione in quota fissa contante della decima prediale, dovuta sui principali prodotti dei fondi dello intero agro di Sant'Andrea di Conza. Ed il Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi con sentenza del 18 giugno 1878, registrata a 1° luglio detto anno, n. 516, lire 8 40, Bonaventura, già notificata per pubblici proclami per coloro che impugnarono il dritto, fra quali figurano tutti essi infrascritti individui, e per alcuni di essi i loro autori, sospese il giudizio di commutazione, e rinviò il giudizio di merito in sede propria innanzi al giudice competente, che per tutti essi infrascritti intimati è precisamente il pretore di Teora; imperocchè la quota fissa proposta in contanti, per i fondi qui appresso indicati, non eccede in capitale le lire 1500.

Ciò premesso, interessando allo istante di far confermare sempre più il detto dritto, per indi conseguirne la commutazione, ed anche per essere soddisfatto delle annualità non corrisposte gli vedesi costretto di mettere in esecuzione la sentenza suddetta.

Epperò io predetto usciere, sulla medesima istanza dell'eccellentissimo arcivescovo monsignor Nappi, ed in virtù dell'anzidetta autorizzazione del Tribunale, ho citato per editto tutti i possessori dei fondi qui appresso individuati a comparire innanzi al pretore di questo mandamento di Teora il mattino di sabato, che si conteranno li 30 dell'entrante mese di luglio dell'anno che corre 1881, nel solito locale delle sue udienze ed alle ore 9 antimeridiane, colla continuazione, per sentir accogliere pienamente le seguenti domande:

1° Dichiararsi valido, legale, efficace e sussistente il dritto della reverendissima Mensa arcivescovile di Conza a percepire e riscuotere la decima parte netta sugli annui principali prodotti dei terreni posseduti nell'agro di Sant'Andrea di Conza dagli infrascritti individui. Quali terreni sono i seguenti, colle indicazioni delle rispettive quote fisse, che furono proposte in contanti per le commutazioni, ed anche colle indicazioni dei possessori di essi:

1. D'Angola Luigi fu Michelangelo, pel terreno a Sant'Antonio, di ettari 0 85 75, colla quota fissa di lire 2 55.

2 e 3. D'Angola Francesco e Luigi fu Michelangelo, pel terreno alla contrada Piani di Campo, escluso l'orto, di ettari 2 05 74, colla quota fissa di lire 11 50, e per l'altro terreno a Tortorino o Sotto le Selici, di ettari 0 85 73, colla quota fissa di lire 5 10. Totale delle quote lire 16 60.

4. Provasole Giulia, qual madre ed amministratrice della sua figlia minore Olimpia Andreone, fu Andrea, ed anche nel proprio nome, pel terreno a Fontana Pianelle, e per il terzo a sè spettante, di ettari 0 34 29, colla quota fissa di lire 1 50; per l'altro terreno al Piano di Campo, di ettari 0 52 44, colla quota fissa di lire 195, e per l'altro alle Coste Cerrete, di ettari 6 85 80, colla quota fissa di lire 15 30. Totale delle quote lire 18 75.

5. Vallario Emmanuele fu Nicola, avente causa dai fratelli Giuseppe, Alessandro ed Andrea Andreone, per i quali si riassume l'istanza, pel terreno a Spinapolice, di ettari 1 02 87, colla quota fissa di lire 4 50.

6, 7 e 8. Antonacci Antonio, Luigi e Francesco fu Vincenzo, del quale si riassume l'istanza, pel terreno alle Perete, escluso l'incolto, di ettari 1 02 87, colla quota fissa di lire 3 20.

9. Bellini Giuseppe di Angelo Maria, pel terreno al Fico dell'Arsa, di ettari 0 17 15, colla quota fissa di centesimi 65.

10. Bellini Leonardo fu Pasquale pel terreno a Spinapolice, di ettari 1 37 16, colla quota fissa di lire 5 10; per l'altro terreno a Fontana Pianelle, di ettari 0 17 15, colla quota fissa di centesimi 65; e per l'altro alle Coste Cerrete, escluso il canneto e la macchia, di ettari 0 08 58, colla quota fissa di centesimi 35. Totale delle quote lire 6 10.

11, 12, 13, 14 e 15. Cignarella Vitale, Francesco Luigi e Pasquale fu Andrea, e coniugi Grazia Cignarella e Scolamiero Gaetano, questi per la maritale assistenza, pel terreno al Piano delle Fosse di ettari 2 74 32, colla quota fissa di lire 10 20; per l'altro terreno a Tortorino, di ettari 5 14 35, colla quota fissa di lire 7 65; per l'altro a Vallicelle, di ettari 1 02 87, colla quota fissa di lire 2 55; per l'altro a Spinapolice, di ettari 1 37 16, colla quota fissa di lire 5 10; per l'altro alle Perete, di ettari 3 42 90, colla quota fissa di lire 5 10, e per l'ultimo a Piano di Campo, di ettari 6 68 58, colla quota fissa di lire 2 55. Totale delle quote lire 33 15.

16. Cignarella Nicola fu Andrea, pel terreno al Piano Molinaro, di ettari 0 68 58, colla quota fissa di lire 2 55.

17 e 18. Cignarella Nicola ed Antonio fu Andrea, pel terreno Jannuolo o Piano Molinaro, di ettari 3 42 90, colla quota fissa di lire 10 20.

19 e 20. Cignarella Vitale fu Andrea, e sua moglie d'Angola Rosa, pel terreno a Sant'Antonio, di ettari 1 71 45, colla quota fissa di lire 7 65.

21. Cianci Romualdo fu Giuseppantonio, pel terreno alle Coste del Russo, di ettari 3 43 90, colla quota fissa di lire 5 10.

22. Frino Leonardo fu Pasquale, pel terreno a Sant'Antonio, di ettari 68 58, colla quota fissa di lire 1 30, e per l'altro alle Fontane, di ettari 2 05 74, colla quota fissa di lire 3 80. Totale delle quote lire 5 10.

23. Frino Annarosa fu Giuseppe, pel terreno Coste del Russo, di ett. 0 68 58, colla quota fissa di lire 2 55; per l'altro al Piano di Campo, di ett. 2 05 74, colla quota fissa di lire 5 10, e per l'altro alla Serra di Levante, di ettari 3 42 90, colla quota fissa di lire 10 20. Totale delle quote lire 17 85.

24. De Guglielmis Angelantonio fu Matteo, pel terreno ai Macchioni di ettari 8 85 80, colla quota fissa di lire 25 50; per l'altro a Tortorino, di ettari 6 27 32, colla quota fissa di lire 15 30, e per l'altro a Spinapolice, di ettari 2 74 32, colla quota fissa di lire 10 20. Totale delle quote lire 56 10.

25. De Guglielmis Michele fu Matteo, pel terreno Perete e Vignalicchio, di ettari 5 14 35, colla quota fissa di lire 10 20; e per l'altro a Piano di Campo, di ettari 3 42 90, colla quota fissa di lire 12 75. Totale delle quote lire 22 95.

26. Garro Michelangelo fu Vito, pel terreno al Fiego dell'Arsa, di ettari 7 54 38, colla quota fissa di lire 20 40; per l'altro al Piano delle Fosse, di ettari 2 71 32, colla quota fissa di lire 7 65, e per quello a Fontana Pianelle, di ettari 0 68 58, colla quota fissa di lire 1 30. Totale delle quote lire 29 35.

27, 28, 29 e 30. Garro Giuseppe e Vito fu Antonio, coniugi Lucrezia Garro fu Antonio e D'Angola Michelangelo, e coniugi Mastrodonato Maria Luigia fu Giuseppe e D'Angola Andrea fu Vincenzo, essi D'Angola per la maritale assistenza, pel terreno Cerreta, di ettari 3 42 90, colla quota fissa di lire 7 65; per quello alle Coste Cerrete, di ettari 3 42 90, colla quota fissa di lire 7 65, e per l'altro alla Serra di Levante, di ettari 3 42 90, colla quota fissa di lire 10 20. Totale delle quote lire 25 50.

31. Giorgio Luigi fu Vincenzo, pel terreno a Sant'Antonio, di ett. 1 37 16, colla quota fissa di lire 5 10.

32, 33, 34, 35, 36 e 37. Giorgio, Pasquale, Giuseppantonio, Luigi, Gaetano e Grazia fu Michelangelo, nonchè Capobianco Vincenzo, quale amministratore legale dei figli minori procreati con Maria Giuseppa Giorgio, e tutti per riassumere l'istanza promossa contro il fu Michelangelo Giorgio, pel terreno Spinapolice, di ettari 1 71 45, colla quota fissa di lire 6 40; e per l'altro Sotto le Strettole, di ett. 0 34 29, colla quota fissa di lire 1 90. Totale delle quote lire 8 30.

38. Giorgio Michelangelo fu Matteo, pel terreno Sotto le Strettole, di ettari 0 34 29, colla quota fissa di lire 1 90, e per l'altro alle Sterpare o Perete, di ettari 0 68 58, colla quota fissa di lire 2 55. Totale delle quote lire 4 25.

39 Giorgio Cristina fu Pasquale, pel terreno Sotto le Strettole, di ettari 0 34 29, colla quota fissa di lire 1 90.

40. Giorgio Michele fu Pietro, pel terreno a Piano di Campo, di ettari 1 20 02, colla quota fissa di lire 4 45.

41. Giorgio Angela Maria fu Guglielmo, pel terreno al Piano di Campo, di ettari 1 20 02, colla quota fissa di lire 4 45.

42. Gallucci Giuseppe Nicola fu Giovanni, pel terreno alle Vallicelle e Sotto le Selici, di ettari 1 02 87, colla quota fissa di lire 5 75.

43. Guglielmo Pasquale fu Andrea, pel terreno alla Serra Levante, di ettari 0 52 44, colla quota fissa di lire 1 30.

44. Giaconella Benedetto fu Francesco con altri, che saranno citati separatamente, pel terreno Jannuolo, di ettari 0 68 58, colla quota fissa di lire 2 55; per quello alla Peschiera, di ettari 1 02 87, colla quota fissa di lire 5 10, e per quello al Lagarone, esclusa la vigna, di ettari 9 60 12, colla quota fissa di lire 25 50. Totale delle quote lire 33 15.

45. Iarusso Pasquale fu Michele, quale amministratore dei minori procreati colla fu Provvidenzia Garra, pel terreno alle Perete, di ett. 1 37 16, colla quota fissa di lire 3 20, e per l'altro al Piano di Campo, di ett 0 68 58, colla quota fissa di lire 2 55. Totale delle quote lire 5 75.

46. De Laurentiis Giovanni fu Francescandrea, pel terreno ai Macchioni, di ett. 0 85 73, colla quota fissa di lire 3 80, e per quello alle Vallicelle, di ett. 0 85 73, colla quota fissa di L. 3 80. Totale delle quote lire 7 60.

47. De Laurentiis Francesco Saverio fu Francescandrea, pel terreno a San Simone, di ett. 3 42 90, colla quota fissa di lire 12 75.

48. Russoniello Pasquale fu Amato, pel terreno Piano delle Fosse, di ettari 1 02 87, colla quota fissa di L. 3 80.

49, 50. Russoniello Vincenzo ed Amato fu Matteo, pel terreno a San Simone, di ett. 6 85 80, colla quota fissa di lire 20 40, e per l'altro al Piano delle Fosse, di ett. 1 02 87, colla quota fissa di lire 3 20. Totale delle quote lire 23 60.

51 e 52 Russoniello Pasquale e Donato fu Francesco, pel terreno Piano delle Fosse, di ett. 3 42 90, colla quota fissa di lire 10 20.

53. Russoniello Pasquale fu Francesco, pel terreno alle Coste del Russo, di ett. 1 37 16, colla quota fissa di lire 3 80; per l'altro alle Serre di Levante, di ett. 1 02 87, colla quota fissa di lire 3 20; per l'altro a Piano di Campo, di ett. 0 68 58, colla quota fissa di L. 1 90, e per quello alla Spinapolice, di ettari 0 68 88, colla quota fissa di lire 2 55. Totale delle quote lire 11 45.

54. Scolamiero Sabino fu Gaetano, pel terreno Sotto le Strettole, esclusa la vigna recisa, di ett. 5 14 35, colla quota fissa di lire 22 95.

55. Coniugi Solimene Felicia fu Sabato, e Pelosi Cesare, questi per la maritale assistenza, pel terreno Jannuolo a Piano Molinari, di ett. 8 22 96, colla quota fissa di lire 20 40, e per l'altro a S. Antuono o Sotto le Forme, di ett. 0 85 75, colla quota fissa di lire 6 35. Totale delle quote lire 26 75.

56. Vallario Giuseppantonio fu Michele, pel terreno al Lagarone, di ettari 0 34 29, colla quota fissa di centesimi 65, e per l'altro alle Perete, di ett. 10 28 70, colla quota fissa di lire 22 95. Totale delle quote lire 23 60.

57 e 58. Vallario Donato e Teresina fu Michele, pel terreno al Lagarone, di ett. 0 34 29, colla quota fissa di centesimi 65, e per l'altro alla Serra Levante, di ett. 2 74 32, colla quota fissa di lire 7 65. Totale delle quote L. 8 30.

59, 60 e 61. Vallario Michelangelo, Francesco e Pasquale fu Fedele, pel terreno ai Macchioni, di ett. 0 68 58, colla quota fissa di lire 2 55, e per l'altro Sotto le Strettole, di ett. 0 34 29, colla quota fissa di lire 1 90. Totale delle quote lire 4 45.

2. In conseguenza della ricognizione del cennato dritto, condannarsi tutti i sopranominati individui al pagamento in favore dello istante delle prestazioni maturate per le due annate 1879 e 1880, non corrisposte, oltre quella dell'anno corrente, le quali tassativamente si domandano nelle somme e quote in contanti, che, come innanzi, furono proposte anche per la commutazione.

E qualora non si accetti il pagamento nelle proporzioni suddette, condannare tutti essi convenuti, ovvero solo i non accettanti a pagare quelle quantità di generi e valori, che saranno determinati da una perizia, che va espressamente invocata. E nell'una, ovvero nell'altra misura, condannarsi ancora essi medesimi convenuti alle prestazioni che potranno maturare in pendenza del giudizio; nonchè agli interessi legali decorribili dal maturo di ciascuna prestazione, e gradatamente dal giorno della presente domanda. Salve le prestazioni degli anni precedenti, maturate in favore di chi di dritto.

3. Rinviarsi le parti dopo acclarato il dritto, innanzi al foro competente, pel prosieguo del giudizio di commutazione, che rimase sospeso.

4. Munirsi la sentenza di clausola provvisionale, nonostante qualsivoglia gravame.

5. E condannarsi essi convenuti tutti alle spese del presente giudizio e vacazioni per scritti e comparse a chi assisterà la causa. Si fa salvo espressamente ogni altro diritto e ragione, specialmente per qualunque errore od omissione, in cui si fosse incorso. Di quanto di sopra si è da me usciere sottoscritto formato e redatto il presente atto, le cui copie al numero di due da me rilasciate, conformemente alle disposizioni emesse dal lodato Tribunale, saranno inserite nel giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia, e nel Giornale ufficiale del Regno.

Specifica in totale, come dall'originale lire 15 80.

3385 FEDERICO SCALZILLI usciere.

CONSIGLIO NOTARILE
della provincia di Como.

AVVISO DI CONCORSO.

Il Consiglio notarile provinciale di Como dichiara aperto il concorso al posto di notaro in Como, circondario di Como, vincolato alla prestazione di una cauzione per lire 200 d'annua rendita.

Chiunque, munito dei necessari requisiti, intendesse di aspirarvi, dovrà, entro 40 giorni dall'eseguita pubblicazione del presente, insinuarsi con analoga istanza, corredata dei voluti documenti, a questo Consiglio, uniformandosi alle vigenti prescrizioni anche in materia di bollo.

Como, il 21 giugno 1881.

3362 Il pres. D. AGOSTINO AMADEO.

(1ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

da farsi innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma nell'udienza del 29 luglio 1881.

Ad istanza della signora Isabella De Carli del fu Vincenzo, anche nel nome come in atti, e Giovanni Quarti come marito in secondi voti, nel nome, ecc., domiciliata elettivamente in Roma, via Condotti, n. 53, presso il procuratore signor Francesco Gasperini che la rappresenta,

In danno del signor Luigi Manzi, del fu Vincenzo, domiciliato in Roma, villa Mellini a Monte Mario, debitore espropriato.

Descrizione del fondo da subastarsi.

Fondo in Roma, denominato villa Mellini, posto nel culmine di Monte Mario, fuori Porta Angelica, confinante, ecc.

L'incanto verrà aperto sul prezzo offerto di lire 60,000, e come nel bando in atti, ecc.

Roma, 24 giugno 1881.

Pietro Reggiani
3381 usciere del Trib. civ. di Roma.

SUNTO DI NOTIFICAZIONE.

A richiesta dell'Amministrazione del Fondo Culto (Intendenza di Napoli) rappresentata dalla Regia Avvocatura generale erariale, presso cui elegge domicilio in Roma, via del Sudario, numero 13,

Io sottoscritto usciere, delegato per gli atti avanti la Corte di cassazione, ho notificato ai signori Antonio e Don Carmelo Salomone copia legale di un ricorso avanti la Corte di cassazione in Roma per annullamento della sentenza proferita dalla Corte di appello di Napoli addì 14 febbraio e notificata il giorno 18 del mese di marzo 1881.

Il detto ricorso è appoggiato, fra gli altri motivi, a quello per violazione degli articoli 493 Codice procedura civile, 1 a 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, 18 dello Statuto, 26 del decreto 17 febbraio 1861, 11 e 31 della legge 7 luglio 1866, e 20 della legge del 15 agosto 1867.

E non avendo i detti signori Salomone residenza, domicilio e dimora conosciuti, per ogni effetto gli ho notificato e dato copia del detto ricorso, sottoscritto dall'avv. Oronzo Quarta, colle forme dell'articolo 141 Codice di procedura civile.

Roma, 25 giugno 1881.

3383 Giuseppe Alessi usciere.

NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile e correzionale di Casale emanò il dì 27 maggio 1881 decreto col quale, accertata nel minore Zavattaro Augusto del vivente cavaliere Angelo, tenente colonnello medico, e nel cav. Zavattaro Leandro, maggiore di distretto, del vivo avvocato Luigi, la qualità di eredi mediati in parti eguali del farmacista Francesco Negri, e di eredi immediati della costui vedova ed erede universale Paolina Zavattaro, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia al tramutamento del certificato nominativo dell'annua rendita di lire 95, n. 27779 nero e n. 423079 rosso, consolidato 5 per cento, intestato a Negri Francesco fu Antonio, domiciliato in Casale, colla data Torino, 31 luglio 1862, e dell'assegno provvisorio nominativo della rendita annua di lire 2 50, intestato a favore dello stesso farmacista Negri Francesco, in equivalenti certificati al portatore, mandando reimpiegarsi o convertirsi la metà dei certificati medesimi, spettante al minore Zavattaro Augusto, in altra cartella nominativa al medesimo intestata, salvo l'usufrutto spettante al padre.

Tanto si notifica per gli effetti di legge.

Casale, 27 maggio 1881.

2953 Giordano proc.

N. 157.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

I simultanei incanti ieri tenutisi essendo riusciti deserti, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di venerdì 15 luglio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Bari, avanti il prefetto, simultaneamente ad una seconda asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione del Porto di Molfetta, in provincia di Bari, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 560,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale approvato col decreto Ministeriale 31 agosto 1870, e di quello speciale in data 12 giugno 1880, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Bari.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di anni sei.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere capo del Genio civile, dal quale risulti che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, abbia lodevolmente eseguito lavori del genere di quelli di cui nel presente avviso, per un importo almeno di lire duecentomila.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 30,000 ed in un decimo della somma di deliberamento quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 24 giugno 1881.

3376 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

NB. — A titolo di semplice notizia per norma dei concorrenti e senza alcun impegno da parte del Governo, si fa noto che il Municipio di Molfetta, con deliberazione 14 marzo 1881, ha promesso un premio di lire 55,000 a favore dell'assuntore dell'opera suddetta.

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

(1ª *pubblicazione*)

Il Consiglio di amministrazione, in conformità dell'art. 48 degli statuti sociali, ha deciso di distribuire alle azioni liberate di lire 400 l'interesse del primo semestre 1881 in lire 12 italiane per azione.

I pagamenti si faranno contro il ritiro della cedola n. 32, a cominciare dal 5 luglio prossimo,

in **Firenze**, presso la sede della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
„ **Torino**, idem idem idem
„ **Roma**, idem idem idem
„ **Genova**, idem idem idem
„ Id. presso la Cassa Generale;
„ Id. presso la Cassa di Sconto;
„ **Milano**, presso la Banca di Credito Italiano;
„ **Parigi**, presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.

NB. Il pagamento a Parigi delle suddette lire 12 per azione sarà fatto al cambio che verrà giornalmente indicato presso la suddetta Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.

Firenze, 23 giugno 1881. 3374

SUNTO DI NOTIFICAZIONE.

A richiesta della Amministrazione delle finanze dello Stato col signor intendente di finanza di Torino, che elegge domicilio in Roma in via del Sudario, n. 13, nell'ufficio della Regia Avvocatura generale erariale, dalla quale viene rappresentata,

Io sottoscritto usciere, delegato per gli atti avanti la Cassazione di Roma, ho notificato, ai sensi degli articoli 141 e 142 Codice di procedura civile, alla Ditta Escher Wyss e C., di Zurigo, copia di un ricorso avanti la predetta Cassazione per annullamento della sentenza proferita dalla Corte di appello di Torino e pubblicata il 13 aprile e notificata ad istanza della Cartiera italiana il 7 maggio 1881, qual ricorso è appoggiato al motivo di falsa applicazione degli articoli 1, 12, 63 legge e 129 tariffa del testo unico del 13 settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro e degli articoli 360 n. 6, 361 n. 2 e 512 n. 6 del Codice di proc. civile.

E non avendo la Ditta Escher Wyss e Comp. residenza, domicilio e dimora nel Regno d'Italia, per ogni effetto gli ho notificato e dato copia del detto ricorso, sottoscritto dall'avvocato Cuniali Edoardo, viceavvocato erariale, colle forme dell'art. 142 Codice proc. civile.

Roma, 25 giugno 1881.

3384 Giuseppe Alessi usciere.

Cassa di Risparmio in Roma.

(2ª **diffidazione**).

Il signor Cesare Garofoli, intestatario del libretto numero 7038, serie 11ª, avendo sotto il giorno 20 dicembre 1880 diffidata la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo di averlo smarrito, dopo avere inserito la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 303 dell'anno suddetto, essendo in oggi scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore dell'intestatario ed annullato il precedente.

Li 22 giugno 1881. 3342

Cassa di Risparmio in Roma.

(2ª **diffidazione**)

La signora Virginia Moriconi, intestataria del libretto n. 7045, serie 11ª, avendo sotto il giorno 20 dicembre 1880 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo di averlo smarrito; dopo avere inserita la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 3 3 dell'anno suddetto, essendo in oggi scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore dell'intestataria ed annullato il precedente.

Li 22 giugno 1881. 3341

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª, segnato di n. 197941, per la somma di lire 72, a favore di Miniati Assunta.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuta per legittima creditrice la denunziante.

Firenze, li 21 giugno 1881. 3356

NOTA

(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza di Maria Chiadò Fiorio, moglie di Bernardo Bojno fu Giovanni, residente sulle fini di Corio, elettivamente domiciliata in Torino, via Santa Chiara, n. 20, nello studio del procuratore collegiato Antonio Rossetti, il Tribunale civile di Torino, con sua sentenza sette corrente, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero, dichiarò l'assenza del nominato di lei marito Bernardo Bojno.

Torino, 20 maggio 1881.

2804 A. Rossetti proc.

BANCA ROMANA. Situazione al 10 del mese di Giugno 1881

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 18,631,210 50
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 29,107,496 07	30,150,994 18	„ 30,150,994 18
	id. maggiore di 3 mesi	„ 1,043,498 11		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ „		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 320 976 90
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 2,485,836 90		„ 4,922 944 84
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ 2,254 548 34		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ 182,559 60		
	Effetti ricevuti all'incasso	„ „		
Crediti				„ 11,158 407 18
Sofferenze				„ 2,348 756 35
Depositi				„ 6,906,695 „
Partite varie				„ 5,995,941 01
			Totale	L. 80.435 925 96
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„ 221,333 18
			Totale generale	L. 80,657,259 14

PASSIVO.

Capitale	L. 15,000,000 „
Massa di rispetto	„ 2,374.509 09
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	„ 42,480,525 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„ 1,197.684 25
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 6,696,319 63
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 6,906,695 „
Partite varie	„ 5,182,878 21
Totale	L. 79,838,611 18
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 818,647 96
Totale generale	L. 80,657,259 14

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 10 del mese di giugno 1881 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	150,952	7,547,600 „	L. 42,314,300 „
da L. 100	63,880	6,388,000 „	
da L. 200	8,776	1,755,200 „	
da L. 500	24,929	12,464,500 „	
da L. 1000	14,159	14,159,000 „	
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L. 0 50, 1, 5, 10, 20			„ 166,225 „
		Circolazione	L. 42,480,525 „

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 00 e la circolazione . . . . L. 42,480,525 „ è di uno a 2 832

Il rapporto fra la riserva L. 18,194,000 „ { la circolazione L. 42,480,525 „ e gli altri debiti a vista „ 1,197,634 25 } L. 43,678,209 25 è di uno a 2 400

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,110 „
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„ 5 60 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L 10,000,000 „
Bronzo	„ 199,160 50
Biglietti consorziali	„ 8,175.900 „
Biglietti d'altri istituti di emissione	„ 256,150 „
Totale	L. 18,631,210 50

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L 4 1|2 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	„ id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„ 5 0/0
Sulle anticipazioni di sete	„ „
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	„ „
Sui conti correnti passivi	„ 2 1|2 0/0

Roma, 22 giugno 1881.

IL GOVERNATORE
B. TANLONGO.

3373

Per il Capo Contabile
P. SERVENTI.

AVVISO.

Si deduce a notizia di Troja Giulio, Cerchi Giuseppe, Pierini Domenico e di chiunque altro possa avervi interesse che, sopra istanza di Giuseppe Vita-Milano, proprietario del Banco Prestiti in piazza Montanara, n. 82, 1° piano, il presidente del Tribunale di commercio di Roma con decreto in data 30 maggio scorso ha ordinato la vendita di tutti i pegni fatti nel Banco suddetto *dal giorno 1° settembre a tutto il* 31 *dicembre* 1880, fissando all'uopo il giorno 1° luglio prossimo, alle ore 10 antimerid. nel locale del Banco stesso, commettendo la vendita al perito Luigi Canteni.

Che con altro decreto dell'Ecc.ma Corte di appello di questa città, in data 15 giugno corrente, è stato il Milano autorizzato ad inserire nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* tanto il medesimo decreto del presidente del Tribunale di commercio. quanto quello della Corte in luogo di notifica personale dei medesimi a tutti gl'interessati.

Si deduce ciò a pubblica notizia per tutti gli effetti di legge.

Roma, 24 giugno 1881. 3375

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il R. Tribunale civile e correzionale in Bozzolo, sedente in camera di consiglio, nella persona del sottoscritto presidente e dei signori giudici Sessa e Comizzoli,

Dichiara

Di autorizzare, come autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico, di eseguire la translazione della rendita ora inscritta al nome di Mattoi Domenica fu Giacomo a quelli delle tre minorenni sue figlie Laura, Adele, Giulia Testori del vivente avvocato Enrico, domiciliato in Bozzolo, provincia di Mantova, a loro spettante nella proporzione di un terzo per ciascuna, e quindi la rendita di lire 200 a favore della Laura, di altre lire 200 a favore dell'Adele e di lire 200 a favore della Giulia Testori col vincolo dell'usufrutto vita sua naturale durante a vantaggio di Torricella Giulia fu Antonio vedova Mattoi, dimorante a Chiavenna, provincia di Sondrio, e di cui per lire 425 risultante dal certificato num. 65247 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, 5 per cento, legge 10 luglio 1861, e decreto Reale 28 stesso mese ed anno; per lire 130, apparente dal certificato n. 589999 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, 5 per cento; per lire 35, risultante dal certificato d'usufrutto consolidato 5 per cento, n. 153-460, e finalmente per lire 10 recate dal certificato, n. 599-622. del Debito Pubblico del Regno d'Italia consolidato 5 per cento,

Ordina che questo decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nei modi e per gli effetti previsti dall'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5762.

Bozzolo, 26 maggio 1881.

Il presidente BANZOLINI

3114 ROZZIO.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto procuratore esercente in Firenze rende noto che nel giorno 4 giugno 1881, nell'interesse del dottor Jacopo Maria Paoletti, già notaro esercente, con residenza a Castello, comune di Sesto Fiorentino, ha esibito in questa cancelleria, in ordine all'articolo 38 della legge sul Notariato, una domanda di svincolo di cauzione prestata per la sua gestione notarile, e consistente detta cauzione in un'ipoteca di lire 2016, iscritta nella conservazione delle ipoteche di Volterra, sotto di 11 aprile 1861, vol. 124, articolo 112.

Firenze, li 7 giugno 1881.

3201 AVV. CESARE BRANCHI.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.